



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)

dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)

e dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)

**di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione (MADIA)**

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (LANZETTA)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro dell'interno (ALFANO)

con il Ministro della salute (LORENZIN)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GIANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2014

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	48
Disegno di legge.....	»	81
Decreto-legge	»	82
Allegato 1	»	143
Allegato 2	»	145

ONOREVOLI SENATORI. -

Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO
DEL SETTORE AGRICOLO

Il settore agricolo sta vivendo da alcuni anni un momento congiunturale caratterizzato da notevoli difficoltà su molteplici fronti.

Subito dopo la fase della cosiddetta «bolla» dei prezzi delle materie prime e delle *commodities* agricole (in particolare cereali), registrata tra la fine del 2006 e l'inizio del 2008, proprio mentre i prezzi agricoli subivano drastici ridimensionamenti, sono arrivati sul settore primario gli effetti della crisi economica.

Gli effetti della crisi in agricoltura si sono fatti sentire in maniera anche molto pesante, giacché nella dinamica dei prezzi associata alle fasi di recessione le asimmetrie presenti lungo la filiera agroalimentare in termini di potere contrattuale si traducono in un peggioramento della ragione di scambio degli agricoltori e, dunque, della redditività della loro attività d'impresa.

Nei cinque trimestri di recessione, la perdita cumulata dell'*output* agricolo è stata del -3.0 per cento. In particolare, la perdita in termini di numero di imprese attive del settore agricolo è ragguardevole. L'andamento dell'occupazione, in agricoltura caratterizzato da una marcata stagionalità, che già scontava un andamento secolare fortemente decrescente che rimanda alla perdita di peso del settore nell'economia nazionale, ha registrato un'ulteriore perdita di occupazione. Inoltre, la forte contrazione dell'atti-

vità economica ha determinato un notevole rallentamento del credito alle imprese.

Nonostante tutti gli indicatori congiunturali indichino che il punto più basso del ciclo economico è stato superato e nonostante il fatto che il settore agricolo si è dimostrato quello più resiliente a questa situazione di difficoltà, gli strascichi in termini reali sono ancora notevoli.

Non appare quindi più procrastinabile un intervento deciso del Governo in questo settore, che potrebbe essere utilizzato come volano nazionale per una nuova crescita dell'intero sistema Paese. In tale contesto, dopo aver presentato le principali iniziative che si intendevano perseguire per rilanciare il settore agricolo e aver condotto una consultazione pubblica che ha permesso di ampliare e meglio indirizzare l'azione del Governo, è stato predisposto il presente decreto-legge recante le principali misure necessarie e urgenti per avviare concretamente il rilancio del comparto agricolo.

Il Titolo del decreto-legge relativo alle misure per la crescita economica si pone l'obiettivo fondamentale di introdurre disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo.

Le misure si concentrano, in particolare, ai fini del rilancio del settore agricolo attraverso il potenziamento del sistema della dif-fida in campo agroalimentare e il rilancio del settore vitivinicolo. Con questo Titolo, sempre in un'ottica di rilancio del comparto, si intende incidere particolarmente sullo sviluppo del *made in Italy*, attraverso la previsione di due crediti di imposta mirati, prevenendo, tra l'altro, particolari disposizioni per la tutela della mozzarella di bufala DOP. Vengono inoltre introdotte disposizioni per

il sostegno alle imprese agricole condotte dai giovani e per l'incentivazione dell'assunzione a tempo indeterminato, o comunque la stabilizzazione, dei giovani. Tali misure, unitamente alla previsione di deduzioni IRAP per determinati contratti a tempo determinato perseguono anche la finalità di favorire l'emersione dal lavoro sommerso. Infine si introducono delle disposizioni volte a sanzionare la coltivazione di prodotti OGM, che vanno nella direzione nella quale si sta muovendo anche l'Unione europea, se saranno approvate definitivamente le nuove norme che consentiranno agli Stati membri la libertà di scegliere se permettere le coltivazioni OGM sul proprio territorio.

Nello specifico, il decreto-legge dispone quanto segue.

Art. 1. - (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

Le disposizioni di cui al comma 1 hanno la finalità di semplificare e coordinare il sistema dei controlli ispettivi e di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese nel settore agroalimentare, caratterizzato da una pluralità di organi di vigilanza appartenenti ad amministrazioni diverse, ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili, che di fatto comporta per le aziende agricole di essere sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza. Pertanto, si dispone che tale attività di vigilanza debba essere svolta in forma coordinata, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e, dall'altro,

che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli, salvo determinati casi quali comportamenti omissivi, irregolari o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. Tale coordinamento deve essere fatto sulla base dei dati contenuti nel registro di cui al comma 2 e applicando il principio della valutazione del rischio.

Al fine di rendere immediatamente disponibili i dati dei medesimi controlli effettuati dai competenti organi di vigilanza e di favorire forme di interscambio informatico che consentano di acquisire al sistema una maggiore completezza anche attraverso l'inserimento dei dati concernenti i controlli effettuati dagli organi di polizia nei limiti che verranno fissati dall'Accordo tra le amministrazioni interessate, si prevede l'istituzione di un registro unico dei controlli, di concerto con il Ministero dell'interno e si introducono, al comma 2, modalità di interscambio informatico e di rendicontazione, necessarie alla predisposizione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole, dei dati relativi alle ispezioni e verifiche, utilizzando le strutture informatiche e le unità di personale esistenti presso ciascuna amministrazione, secondo le modalità che saranno stabilite nel predetto accordo in sede di Conferenza unificata.

Il comma 3 ha il fine di rendere più efficace l'impianto sanzionatorio posto a protezione del settore agroalimentare. In particolare, si estende l'istituto della diffida a tutti gli illeciti agroalimentari di lieve entità puniti con la sola sanzione amministrativa pecuniaria, rendendo il sistema punitivo più duttile ed efficace senza sminuire il disvalore dei comportamenti contemplati. La norma, infatti consente al responsabile, in caso di prima infrazione di violazioni sanabili, di sottrarsi al pagamento della sanzione adempiendo alle prescrizioni dell'organo di controllo entro un breve termine. Viene poi specificato che in caso di reiterazione speci-

fica delle violazioni di cui al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, non sia più applicabile il medesimo istituto della diffida.

Il comma 4 prevede inoltre un'ulteriore modalità di estinzione dell'obbligazione che si sostanzia nell'adempimento volontario entro un brevissimo termine (cinque giorni) dalla contestazione o dalla notifica della stessa con il vantaggio per il responsabile di ottenere un ulteriore riduzione dell'importo da pagare rispetto alla somma risultante dal computo del pagamento in misura ridotta.

Art. 2. - (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)

Al comma 1 si prevedono alcune modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato. In particolare si interviene su:

a) articolo 3 (produzione di mosto cotto), eliminando, per i casi ivi previsti, la necessità di ottenere una preventiva autorizzazione alla produzione di mosto cotto e riducendo l'onere a carico dell'impresa a una mera comunicazione da trasmettersi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle lavorazioni al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF);

b) articolo 5 (comunicazione preventiva di lavorazione), estendendo il regime già previsto per l'utilizzo di saccarosio, alcol etilico, coloranti, edulcoranti e aromi consentiti nella preparazione delle bevande aromatizzate (regolamento (CEE) n. 1601/91 ora regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014), anche all'utilizzo di tali sostanze nella preparazione di bevande spiritose per le cantine dalle quali si producono

mosti e vini, purché ciò avvenga in stabilimenti ove non siano poste in essere operazioni di distillazione, macerazione o trattamenti simili;

c) articolo 6 (sostanze vietate), aggiungendo il comma 3-*bis*, si consente di contemperare alcune esigenze logistiche e operative delle imprese agricole. Si propone infatti di consentire la detenzione, oggi vietata, nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, di acquavite, alcole e altre bevande spiritose;

d) con la modifica all'articolo 14, si sottrae alla disciplina dell'autorizzazione l'istituzione da parte delle distillerie dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione. Una mera comunicazione preventiva al competente Ufficio dell'ICQRF diventa sufficiente per l'apertura del deposito. La comunicazione preventiva del successivo comma 4 del medesimo articolo è stata affrancata dal limite dei cinque giorni;

e) le modifiche proposte all'articolo 25 hanno il fine di depurare la norma da disposizioni anacronistiche e ridondanti che, oltre a non avere ancora trovato debita attuazione, richiedono un'ulteriore autorizzazione alla produzione delle sostanze impiegate in enologia già considerate ammissibili dal legislatore europeo. La conseguente modifica del comma 11 dell'articolo 35 è volta ad adeguare la disciplina sanzionatoria;

f) l'abrogazione dell'articolo 26 rimuove il divieto di detenere nella cantina sostanze utilizzate per l'igiene dei locali e, al contempo, elimina le disposizioni specifiche dettate per i prodotti per la pulizia dei locali, dei recipienti e degli attrezzi della cantina, ritenute ormai superflue per l'esistenza di disposizioni di carattere trasversale di natura igienico-sanitaria valide per ogni tipologia di stabilimento di produzione. La successiva abrogazione del comma 12 dell'articolo 35 elimina la relativa previsione sanzionatoria;

g) le modifiche all'articolo 28 (registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio) sono conseguenti alla dematerializzazione dei registri prevista con l'articolo 2, comma 4;

h) le modifiche all'articolo 35 (Altre sanzioni relative alla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e di vini) hanno natura di coordinamento con le modifiche precedentemente introdotte;

i) l'abrogazione dell'articolo 43 si rende necessaria a seguito dell'introduzione della nuova disciplina della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto.

Art. 3. - *(Interventi per il sostegno del Made in Italy)*

Il comma 1 specifica i termini del credito d'imposta da applicarsi alle spese relative alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico che è riconosciuto alle imprese produttrici di prodotti alimentari di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alle piccole e medie imprese. Il credito è riconosciuto alle imprese, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e fino 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

Ai sensi del comma 2 il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; esso è utilizzabile solamente in compensazione.

Il comma 3 specifica i termini del credito d'imposta da applicarsi alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera che è riconosciuto alle imprese produttrici di prodotti alimentari di cui all'Allegato I del TFUE e alle piccole e medie imprese. Il credito è riconosciuto alle imprese, anche

costituite in forma cooperativa o in consorzi, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e fino 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

Ai sensi del comma 4 il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; esso è utilizzabile solamente in compensazione.

Il comma 5 fissa la copertura finanziaria, precisando che il credito di imposta verrà erogato nei limiti di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e nei limiti di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Il comma 6 specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'approvazione della Commissione europea previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, disponendo la sospensione dell'efficacia della disposizione in attesa della richiamata autorizzazione e reca una clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'applicazione del presente articolo.

Il comma 7 reca disposizioni volte a sbloccare l'attuazione della legge sull'etichettatura e a prevedere una procedura di consultazione finalizzata a dare piena attuazione alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 che entreranno in vigore il 13 dicembre 2014.

Il comma 8 prevede un termine per la procedura di consultazione di cui al comma 7.

Il comma 9 prevede che i decreti attuativi della legge sull'etichettatura siano adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 10, novellando l'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevede di annoverare, tra le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone

indigenti quella di garantire l'efficientamento della filiera della produzione e della distribuzione di prodotti alimentari. Tale novità consentirebbe l'introduzione, tra le finalità del Tavolo permanente di coordinamento istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 7 del decreto interministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione n. 18476 del 17 dicembre 2012, quella di coordinare la gestione dei cosiddetti «sprechi alimentari», al fine di poterli destinare agli indigenti. Si sottolinea l'opportunità di una simile previsione assunta nel corso dell'anno della lotta agli sprechi alimentari (2014) e in vista di Expo Milano 2015 che, tra le proprie finalità, ha anche quella del contrasto agli sprechi alimentari.

Art. 4. - (Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)

I commi da 1 a 7 recano disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP e per la rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino.

In particolare la disposizione di cui al comma 1 ha lo scopo di garantire ai consumatori che, nel luogo in cui avviene la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP e la lavorazione dei prodotti, sottoprodotti o derivati dal latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della relativa DOP, venga utilizzato solo latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. Per raggiungere tale finalità si è disposto che la produzione di formaggi e preparati alimentari, realizzati con latte o derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP in questione, siano prodotti in

un luogo differente rispetto a quello in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

La previsione di cui al comma 2 si occupa della rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino ed ha lo scopo di garantire la tracciabilità e rintracciabilità della materia prima e dei prodotti finiti in modo da limitare gli eventuali tentativi di contraffazione. Per tale finalità viene previsto l'obbligo per gli allevatori bufalini ed i trasformatori di latte di bufala di adottare strumenti idonei a garantire la tracciabilità del latte di bufala prodotto da ciascun animale e di quello trasformato, oltre che del prodotto finito realizzato con il latte di bufala. Si vuole così difendere e promuovere il sistema produttivo del latte di bufala, la cui qualità ed origine deve essere correttamente e chiaramente comunicata al consumatore, e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala.

Il comma 3 prescrive l'impegno, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute, ad emanare entro trenta giorni il decreto attuativo delle disposizioni previste ai commi 1, terzo periodo, e 2, in modo da consentire alle aziende produttive interessate di programmare la loro attività produttiva e da definire le modalità per individuare gli adempimenti degli allevatori bufalini e dei trasformatori di latte di bufala relativamente alla rilevazione e tracciabilità obbligatoria della produzione di latte di bufala e di prodotti derivanti dalla trasformazione del latte di bufala.

Il comma 4 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni concernenti la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP di cui al comma 1. In particolare, viene prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 13.000 euro, la sospensione del diritto ad utilizzare la deno-

minazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione, di cui deve essere data adeguata pubblicità e la chiusura dello stabilimento da 10 a 30 giorni. Si prevede l'inasprimento della sanzione della chiusura dello stabilimento in caso di reiterazione della medesima violazione accertata con provvedimento esecutivo entro 6 mesi. Si dispone altresì l'irrogazione della sanzione della chiusura dello stabilimento da uno a dieci giorni nel caso di utilizzo di latte o cagliata non di bufala DOP per la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Nel comma 5 sono individuate le sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni relative alla mancata adozione di un sistema di rilevazione e di tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti finiti derivanti dalla trasformazione del latte di bufala di cui al comma 2. Si prescrive inoltre la diffida nel caso di prima infrazione delle previsioni di cui al comma 2. Ciò permette agli operatori di adeguarsi alle prescrizioni normative senza essere sottoposti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

Il comma 6 individua il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari quale organo competente all'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 ed alla elevazione delle sanzioni ivi previste.

Il comma 7 prevede, in primo luogo, l'abrogazione dell'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, secondo il quale a decorrere dal 1° luglio 2014 la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Inoltre viene prevista l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4

contenente le disposizioni per la rilevazione della sola quantità di latte bufalino prodotto, con esclusione della rilevazione e tracciabilità dei prodotti ottenuti dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.

Il comma 8, rispondendo alla necessità di fissare disposizioni a tutela del territorio e della qualità e della salubrità delle produzioni agricole, individua alcuni strumenti per assicurare l'effettività dei divieti e dei limiti imposti per la coltivazione di OGM sul territorio. In particolare, tale disposizione prevede specifiche sanzioni per chiunque violi i divieti di coltivazione previsti dagli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Art. 5. - (Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

Il presente articolo, al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani compresi tra i 18 e i 35 anni di età istituisce un incentivo per i datori di lavoro che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno triennale, lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) siano privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.

L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali corrisposta per ciascuna giornata di lavoro che determini un incremento occupazionale, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente me-

dianche compensazione dei contributi dovuti secondo le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

Il comma 2 prevede l'istituzione di un fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

I commi da 3 a 7 definiscono i requisiti e i termini del contratto e le modalità di valutazione dell'incremento occupazionale richiesto per godere dell'incentivo. La forma richiesta è quella scritta ai fini della prova.

I commi 8 e 9 prevedono gli adempimenti necessari per l'applicazione del sistema di incentivi introdotto dal presente articolo in capo all'INPS.

I commi 10 e 11 prevedono specifici adempimenti in linea con la vigente normativa europea.

Il comma 12 prevede che le assunzioni ammesse all'incentivo introdotto siano escluse dall'applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013.

I commi 13 e 14 estendono, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le deduzioni per lavoro dipendente, nella misura del 50 per cento degli importi previsti, anche alle imprese agricole soggette ad IRAP nel caso di lavoratori a tempo determinato in possesso di determinati requisiti in ragione delle specificità dell'impiego in agricoltura. Tali requisiti sono costituiti dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato per la durata di almeno tre anni e per almeno 150 giornate all'anno. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014, senza tuttavia incidere sull'acconto dovuto nell'anno 2014.

Art. 6. - (*Rete del lavoro agricolo di qualità*)

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il comma 1 pre-

vede l'istituzione di un luogo virtuale presso l'INPS - denominato «rete del lavoro agricolo di qualità» o «Rete» - che consenta di promuovere, asseverandone l'attività, la regolarità delle imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Il comma 2 prevede che alla Rete di cui al comma 1 sovrintenda una cabina di regia composta dai lavoratori, dai datori di lavoro e lavoratori autonomi e da rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Il comma 3 prevede le modalità di partecipazione alla Rete.

I commi 4 e 5 definiscono i compiti della cabina di regia, nonché le sue modalità operative e risorse disponibili. Il comma 5, in particolare, contiene una clausola di invarianza volta a neutralizzare l'impatto finanziario dell'operatività della cabina di regia sul bilancio pubblico.

Il comma 6 prevede che i controlli e le ispezioni condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali debbano avere ad oggetto principalmente quelle imprese agricole non aderenti alla rete, fatte salve determinate eccezioni.

Il comma 7 fa salva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, sulla base della normativa in vigore.

Il comma 8 reca una clausola di invarianza finanziaria generale con riferimento all'attività dell'INPS.

Art. 7. - *(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale)*

Il comma 1 prevede che ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni venga riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.

Il comma 2 prevede che quanto stabilito dal comma precedente si applichi esclusivamente a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

Il comma 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 31, comma 1, del TUIR che prevede che, se un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli. Rimane invece ferma l'analoga disposizione relativa alla perdita di raccolto derivante da eventi calamitosi.

In conseguenza di tale abrogazione risulta limitata anche la previsione di cui al successivo articolo 35 del TUIR che dispone che in caso di mancata coltivazione e di perdita del raccolto per eventi calamitosi il reddito agrario sia considerato pari a zero.

Il comma 4 dispone che, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario siano rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Viene inoltre stabilito che, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori di-

retti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione sia pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.

Art. 8. - *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 dispone il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, per 800.000 euro a partire dal 2018.

Il comma 2 prevede le modalità di copertura degli oneri derivanti dagli articoli recanti «Interventi per il sostegno del Made in Italy», commi 1 e 3, «Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura», commi 2 e 13, «Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e di carattere fiscale», commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 9. - *(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)*

L'articolo, al comma 1, prevede interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica ed universitaria nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) autorizzando il fondo rotativo, di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra.

La disposizione è volta a concentrare le residue disponibilità del Fondo Kyoto ad interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia avvalendosi della Cassa depositi e prestiti s.p.a. quale soggetto già gestore del predetto Fondo. I finanziamenti agevolati concessi in base alla presente disposizione, a cui si applica la riduzione del 50 per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009, sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Al comma 4 si prevede che il fondo rotativo sopracitato possa finanziare, altresì, i fondi di investimento immobiliare chiusi promossi ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Al comma 5, si precisa che l'accesso ai finanziamenti avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica e, al comma 6, che gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un organismo tecnico terzo.

Il comma 7 prevede che la durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a vent'anni, mentre per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni.

È stabilito, inoltre, al comma 8, che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano individuati i criteri e le modalità di concessione, erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare.

Al comma 10, è previsto che il coordinamento degli interventi è assicurato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in raccordo con i Ministeri competenti anche mediante apposita struttura di missione.

Art. 10. - (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)

L'articolo prevede disposizioni urgenti finalizzate all'utilizzo delle risorse e all'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale. Per garantire la celere realizzazione di tali interventi, i presidenti delle regioni subentrano, nei territori di rispettiva competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali, nel rispetto degli accordi di programma sottoscritti dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dalle delibere CIPE relative alle risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale di cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto, i commissari straordinari sono

tenuti a completare le operazioni di subentro in favore del Presidente della regione. Per l'espletamento delle funzioni, non è assegnato alcun corrispettivo in favore di quest'ultimo.

Nell'esercizio delle funzioni già attribuite ai Commissari straordinari delegati, al Presidente della regione è attribuita la titolarità di approvare e autorizzare i progetti in questione e si prevede che l'autorizzazione così rilasciata sostituisca tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta ed ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione degli interventi medesimi, mantenendo i poteri derogatori propri dei commissari, di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, al fine di rispettare i termini posti dalla legge di stabilità 2014 e di velocizzare la realizzazione di interventi destinati prioritariamente alla salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubbliche. Sono fatti salvi i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che devono essere rilasciati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le attività necessarie alla realizzazione dei previsti interventi il Presidente della regione può avvalersi, per il periodo individuato, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, anche degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS s.p.a., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, ossia dei soggetti già a tal fine indicati dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, a partire dal 1° gennaio 2015.

Peraltro, le condizioni di necessità ed urgenza discendono anche dall'esigenza di garantire che i lavori siano affidati entro il 31 dicembre 2014; infatti la legge di stabilità del 2014 prevede la revoca del finanzia-

mento statale in caso di mancato affidamento dei lavori entro il suddetto termine. A tale riguardo, i Presidenti delle regioni sono tenuti a completare, entro il 31 dicembre 2015, gli interventi per cui vengono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014. Inoltre, è previsto che gli stessi provvedano con cadenza almeno trimestrale all'aggiornamento dei dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema *on line*.

Con il comma 7, al fine di coordinare le fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, si è previsto che l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sia trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, l'ispettorato è soppresso. Inoltre, si è modificato l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, sostituendo il generico riferimento alle strutture ministeriali «anche vigilate» con una formula più puntuale che individua una «direzione generale» e specifica il limite della vigente dotazione organica.

Ai sensi del successivo comma 8, si incide sull'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, in considerazione del progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA venga nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sia formato da tre componenti effettivi e due supplenti. In particolare, in tale disposizione si prevede che uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; inoltre, tra questi ultimi, è previsto che obbligatoriamente almeno uno sia scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. La novella proposta provvede, nel primo periodo della disposizione, a trasformare da obbligatoria a facoltativa la nomina di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di uno dei due componenti effettivi designati dal Ministero presso il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. A regime, dunque, non sarà più obbligatorio che almeno uno di tali componenti effettivi sia scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il secondo periodo permette, fino alla naturale scadenza dell'incarico attualmente vigente, che quest'ultimo continui a produrre i suoi effetti, nonostante la novella normativa. Pertanto, sarà a partire dalla scadenza del relativo mandato che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà procedere alle designazioni di propria competenza senza essere vincolato nella scelta

di almeno un dirigente di livello dirigenziale generale.

Al successivo comma 9 si prevede che, fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015 e che spetta ai Presidenti delle regioni, con cadenza trimestrale, aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema *on line*, specificato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 10 introduce modifiche alla disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). La modifica è finalizzata a chiarire che la verifica di assoggettabilità alla VAS non si riferisce alla parte del piano di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, atteso che i contenuti del piano, predisposto dalle regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della protezione civile, riguardano aspetti di pianificazione di interventi di protezione civile e di emergenza per i quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è prevista l'esclusione dalla VAS.

Restano ferme le funzioni di coordinamento degli interventi in materia di difesa del suolo già attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, ma si precisa, nel comma 11, che i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti, e che, a tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi anche di un'apposita struttura di missione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 12 modifica il decreto-legge sulla cosiddetta «Terra dei fuochi» innanzitutto ridefinendo i termini delle indagini dirette, da modulare a seconda del livello di rischio e prevedendo la possibilità di ulteriori analisi in caso di emersione di elementi nuovi. La modifica si rende necessaria in relazione ai risultati dell'indagine condotta dal gruppo di lavoro costituito con la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania del 23 dicembre 2013. Tale relazione, presentata il 10 marzo 2014, ha segnalato l'esigenza di esaminare, oltre ai 51 siti classificati nei primi tre livelli di rischio, considerati più urgenti, anche altri 1.335 siti, indicando anche una tempistica, dovuta a ragioni tecniche, non compatibile con i 90 giorni originariamente previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013.

Si prevede inoltre una norma volta a favorire l'allacciamento alla rete idrica pubblica.

Art. 11. - (Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)

L'articolo prevede misure urgenti per la protezione di specie animali il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare e per l'immediata operatività del Parco na-

zionale delle Cinque Terre, la proroga dei termini per il conferimento delle sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio, l'accelerazione della emanazione delle linee guida per consentire la misurazione ed il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, nonché nuovi e più efficaci parametri di verifica per gli impianti termici civili.

A tal riguardo, ai sensi del comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonché alla Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata in base all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

Con il comma 2 è modificato l'articolo 12, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, nel senso che la partecipazione alla Commissione scientifica CITES non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese fatti salvi gli oneri di missione. Alla copertura degli oneri di missione, quantificati in euro 20 mila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attuazione del programma di comunicazione ambientale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Con il comma 3 è disposto che all'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 sia aggiunto, in fine, un comma con il quale si prevede che nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessa-

rie ai sensi del secondo e terzo comma (con i quali l'Amministrazione diffida all'adozione delle misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti), le spese sostenute siano recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave del medesimo. La disposizione costituisce un primo passo, necessitato dall'urgenza di intervenire sull'emergenza da inquinamento marino da trasporto di idrocarburi, per la realizzazione di un sistema di responsabilità che si estenda anche ad altri analoghi comportamenti suscettibili di arrecare danno all'ambiente, fatta salva l'imputabilità soggettiva dell'evento dannoso.

Con il successivo comma 4 si fa fronte ad una grave emergenza che investe il Parco nazionale delle Cinque Terre per il quale, fin dalla istituzione avvenuta nel 1999, non si è mai provveduto a nominare il direttore.

L'attuale articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, stabilisce infatti che «Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti a un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni».

Tale previsione, in assenza del mancato funzionamento del consiglio direttivo del parco cui spetta proporre la terna di candidati, scelti nell'albo degli idonei, da sottoporre per la nomina da parte del Ministro dell'ambiente, non ha mai consentito di definire la *governance* del parco ligure.

La mancata stabile assicurazione della gestione tecnico-amministrativa del parco ha impedito nel tempo di assicurare il pieno perseguimento delle finalità conservative di cui necessita un'area protetta. Nel caso di specie, tale precaria situazione è ormai resa insostenibile dai fenomeni alluvionali che pregiudicano gli ecosistemi del parco e che richiedono un'immediata azione forte e sistematica la quale può seguire solo alla garanzia di stabili livelli di operatività degli organi del parco.

La previsione di cui al comma 5 si rende necessaria al fine di evitare una incongrua applicazione delle sanzioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 108 del 2013 per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, dal momento che la sostituzione di tali apparecchiature necessita di un periodo superiore ai sei mesi attualmente previsti - e ormai scaduti il 12 aprile 2014 - allo scadere dei quali possono essere comminate le relative sanzioni. Il differimento del termine, tuttavia, non opera indiscriminatamente per tutti i soggetti non adempienti, ma vale per un periodo limitato di ulteriori sei mesi e solo per coloro i quali dichiarino l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza ivi contenuta entro e non oltre il 30 settembre 2014. A tal fine è stato predisposto un apposito modello, allegato al presente decreto, per la comunicazione al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dello sviluppo economico dei dati di cui sopra. Si determina così un meccanismo incentivante per il definitivo censimento dei soggetti che detengono tali sostanze.

Il comma 6 prevede una modifica normativa che si rende necessaria per velocizzare l'attuazione degli interventi di diffusione delle tecnologie digitali, garantendo il necessario indirizzo tecnico-scientifico richiesto dalla norma di cui si propone la modifica. In particolare, la norma prevede l'adozione di linee guida per consentire la misurazione ed il rilevamento dei livelli di esposizione

alle emissioni elettromagnetiche. Tuttavia, benché gli aspetti tecnici coinvolti in tali linee guida siano molti e diversi tra loro, e nonostante alcuni di essi siano già disponibili e condivisi, l'attuale previsione di un unico atto di adozione rallenta la predisposizione di tali linee guida, rendendo difficile alle amministrazioni competenti l'autorizzazione ed il controllo delle necessarie infrastrutture. Con la previsione della possibilità di adozione di tali linee guida con uno o più decreti si consente di adottare immediatamente le linee guida tecniche già perfezionate, demandando ad ulteriori decreti la predisposizione delle ulteriori linee guida per i restanti profili. Si consente così una rapida attuazione di quanto disposto dal decreto-legge n. 179 del 2012 in materia di controllo, sviluppo, diffusione e crescita delle nuove tecnologie di telefonia mobile e trasmissione dati.

Il comma 8 dispone che, all'intesa tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, partecipi anche la Regione Lombardia.

La proposta contenuta nei commi da 7-9-10-11 è finalizzata alla soluzione delle criticità emerse in seguito all'emanazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 52, del decreto-legge n. 179 del 2012, il quale, nell'attuale formulazione, sembrerebbe aver soppresso l'articolo 285 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, con riferimento alle caratteristiche tecniche degli impianti termici civili.

L'intervento normativo ripristina la normativa previgente di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente, per gli impianti termici civili, il rinvio alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX alla parte quinta dello stesso decreto. Preso atto delle incertezze emerse in seguito all'emanazione della citata

disposizione introdotta dal comma 52, si è ritenuto opportuno inserire nella proposta una proroga dei termini previsti all'articolo 284, comma 2, con riferimento agli impianti termici civili in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta, per i quali era previsto, entro il 31 dicembre 2012, l'integrazione del libretto di centrale a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto con un atto di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e ai valori limite di cui all'articolo 286.

Da un punto di vista ambientale la modifica consentirà di ripristinare l'obbligo che consente all'autorità competente di conoscere in modo sistematicamente aggiornato gli impianti presenti sul territorio e di organizzare i relativi controlli con il beneficio di evitare la presenza di impianti non conformi alle prescrizioni ambientali del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Consentirà inoltre di reintrodurre il potere delle Regioni di poter intervenire attraverso i propri piani di qualità dell'aria (le Regioni sono le autorità competenti per la valutazione e gestione della qualità dell'aria) nella definizione di ulteriori caratteristiche tecniche per gli impianti termici civili necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria. Ciò appare di grande rilevanza stante la situazione di evidente criticità presente in Italia in relazione al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria imposti dalle norme comunitarie che hanno già determinato l'apertura di alcune procedure di infrazione contro l'Italia.

Inoltre, è stata ribadita la previsione del regime transitorio già introdotto dall'articolo 34, comma 52, del decreto-legge n. 179 del 2012 per l'adeguamento degli impianti termici civili che prima dell'entrata in vigore della presente disposizione siano già in possesso di autorizzazione ai sensi del Titolo I della parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che a partire da tale data ricadano nel successivo Titolo II.

Infine, con il comma 12 è stato inserito all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 il nuovo comma *2-bis*, il quale prevede, relativamente alle specie alloctone, con esclusione di quelle di più antica introduzione da individuare con apposito decreto ministeriale, che la gestione sia volta all'eradicazione o al controllo delle popolazioni. Si intende fornire uno strumento per l'eradicazione o il controllo delle specie introdotte in Italia e che producono gravi impatti sull'ambiente e danni ad attività antropiche, come ad esempio la nutria. Il testo si pone in piena coerenza con gli attuali indirizzi a livello internazionale e di Unione europea, che individuano i danni e i costi derivanti dalle specie alloctone invasive come una grave minaccia per l'ambiente, per le attività antropiche e la salute.

Art. 12. - *(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)*

L'articolo sostituisce l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2008. La sostituzione coniuga l'esigenza di contenimento della spesa pubblica e di semplificazione delle procedure della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007) con il duplice fine di conseguire con immediatezza più elevati livelli di semplificazione e operatività mediante la riduzione del numero dei commissari che la compongono, nonché di assicurare la sussistenza di specifici requisiti di qualificazione all'atto della scelta dei componenti stessi, tenuto conto della prossima scadenza dei componenti dell'organismo in questione.

Con il comma 2 si prevede che i componenti della valutazione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, che

sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessino dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto del Ministro, secondo i criteri stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1.

Con il comma 3 è altresì esteso ai componenti della Commissione, il regime di incompatibilità di cui all'articolo *6-bis* n. 241 del 1990 e di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.

Il comma 4 è stato introdotto al fine di consentire, con impatto immediato, l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse comunitarie individuate nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2007/2013 e destinate alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici. A tal fine, a tali soggetti sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 18, comma *8-ter*, del decreto-legge n. 69 del 2013, così come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio del 20 gennaio 2014, costituiti, segnatamente, da poteri derogatori rispetto alla normativa vigente.

Art. 13. - *(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)*

La disposizione prevede, al comma 1, l'introduzione di un nuovo articolo *242-bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006 contenente una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza. L'articolo risponde alla necessità e urgenza di superare le difficoltà e le incertezze procedurali della disciplina vigente che rallentano l'attuazione e l'approvazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza

dei siti contaminati; tali interventi, come è noto, sono indispensabili per il risanamento e l'utilizzo in sicurezza ambientale e sanitaria di aree già fortemente antropizzate, con effetti diretti sia per investimenti e rilancio economico occupazionale delle aree in questione, sia sulla conservazione di territori a diverse vocazioni ambientali e ancora non antropizzati. A tal fine, per gli interventi di bonifica dei suoli che hanno come obiettivo certo di risanamento la riduzione della contaminazione al livello più rigoroso delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) è introdotta una procedura semplificata e particolarmente accelerata. In particolare, la disposizione prevede che i siti contaminati possano essere utilizzati a fini industriali anche prima del completo risanamento, adottando misure di messa in sicurezza operativa a tutela della salute e dell'ambiente; si prevedono le condizioni, in presenza delle quali, nei siti contaminati, in attesa del completamento delle procedure di bonifica e messa in sicurezza, possano essere effettuati interventi di manutenzione, adeguamento alle normative ambientali di sicurezza e altri interventi di realizzazione e messa in esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica; in particolare, al comma 2 del nuovo articolo 242-bis, tra i presupposti e le condizioni per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica, si prevede che l'interessato presenti gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, e che, entro i successivi trenta giorni, sia convocata apposita conferenza di servizi. Nei successivi novanta giorni dalla convocazione la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Al comma 3 del citato articolo 242-bis è previsto che, una volta ultimati gli interventi di modifica, l'interessato presenti

un piano di caratterizzazione, al fine di valutare il raggiungimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato dall'autorità di cui agli articoli 242 o 252 nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2017, è previsto che, decorso inutilmente il termine suddetto il piano di caratterizzazione si intende approvato.

Con il comma 2 si precisa l'ambito di applicazione del nuovo articolo 242-bis, estendendolo anche ai procedimenti ordinari di bonifica di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al comma 3 si modifica la disciplina transitoria applicabile alle procedure di bonifica avviate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006. A distanza di otto anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo sono ancora in corso procedimenti di bonifica avviati ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999. Rispetto a questi procedimenti sono sorte notevoli incertezze e difficoltà applicative, trattandosi di regimi con procedure e obiettivi diversi e spesso incompatibili tra loro. In particolare, gli enti preposti al controllo degli interventi incontrano incertezze e difficoltà in sede di certificazione. Infatti, i protocolli di qualità utilizzati non includono le procedure già disciplinate dall'abrogato decreto ministeriale n. 471 del 1999. Inoltre, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono state introdotte disposizioni in materia di bonifica di siti inquinati volte ad accelerare e favorire l'attuazione degli interventi e il riutilizzo dei siti medesimi ma che non sono compatibili con le procedure già disciplinate dal decreto ministeriale n. 471 del 1999. È pertanto necessario e urgente disporre in via generale che tutti i procedimenti in corso debbono oggi concludersi secondo i criteri e le disposizioni dettati dal decreto legislativo

n. 152 del 2006. Si prevede, così, che ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenti il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

Al comma 4 si prevede una modifica dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Con tale modifica si chiariscono, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero disciplinate dalle normative dell'Unione europea che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali. La modifica, inoltre, consente di individuare in modo certo e chiaro l'iter procedimentale affinché l'impiantistica esistente - e dunque autorizzata al trattamento finalizzato alla produzione di materia prima secondaria dai rifiuti di cui ai decreti ministeriali in materia (decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269) - possa conformarsi ai requisiti stabiliti al livello europeo.

Il comma 5 sostituisce (lettera *a*) il comma 5-*bis* dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e (lettera *b*) aggiunge l'articolo 241-*bis*.

La sostituzione del comma 5-*bis*, dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è finalizzata ad aggiornarlo e coordinarlo dopo le intercorse modifiche nel

2012, nonché ad esplicitare, a superamento di dubbi applicativi e interpretativi, che le speciali procedure, le autorizzazioni e i nulla osta da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando il rispetto dello stesso Codice dell'ambiente e delle disposizioni di derivazione europea, non solo concernono l'intero ciclo dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale così come individuati dal decreto del Ministro della difesa (quello vigente, è il decreto ministeriale 6 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2008, n. 67), ma anche l'esercizio degli impianti di trattamento e smaltimento delle acque reflue navali (nere e grigie) ed oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. La nuova disposizione può applicarsi anche al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue navali e di sentina dei mezzi navali in dotazione delle Capitanerie di porto, in ragione tanto delle attribuzioni delle Capitanerie di porto in materia di difesa militare e sicurezza nazionale indicate dall'articolo 132, comma 2, lettere *a*) e *b*) del codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010, quanto per il fatto che tali mezzi già godono dell'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare. In questo senso essi rientrano a pieno titolo fra i sistemi, i mezzi e i materiali direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, di modo che per essi si integra il presupposto giuridico normativo che informa l'intera previsione.

La nuova formulazione del comma 5-*bis* dell'articolo 184 del decreto legislativo

n. 152 del 2006, anche nel rispetto di una maggiore sistematicità dell'impianto normativo del codice dell'ambiente, non reca più alcun riferimento alla materia di messa in sicurezza e bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, nonché in materia di individuazione delle concentrazioni di soglia di contaminazione ad esse applicabili. Al riguardo, infatti, più correttamente, per la disciplina delle citate materie, è stato aggiunto, nella parte IV, Titolo V - relativo alla bonifica dei siti inquinati, dopo l'articolo 241, il nuovo articolo 241-*bis*. Tale disposizione consente di superare le difficoltà connesse alla individuazione, con decreto interministeriale difesa-ambiente e salute, dei criteri di applicabilità delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del codice dell'ambiente, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, in ragione delle attività effettivamente in esse condotte. Al riguardo, infatti, il comma 1 dell'introdotta articolo 241-*bis*, stabilisce che per l'individuazione delle misure di prevenzione, di messa in sicurezza e per le bonifiche da realizzare, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, dello stesso Codice dell'ambiente. Attraverso questa previsione, a connotazione evidentemente auto applicativa - laddove direttamente individua le concentrazioni soglia di contaminazione applicabili alle aree delle quali si tratta - sarà possibile superare tutte le incertezze del passato ed attivare immediatamente le talvolta necessarie procedure di messa in sicurezza e di bonifica delle stesse e di inserire le relative attività di pertinenza della Difesa nell'ambito delle previsioni del prossimo piano nazionale per sostenere finanziariamente le bonifiche. Al comma 2 il nuovo articolo 241-*bis* stabilisce che gli obiettivi di intervento nelle aree del demanio destinate ad

uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale devono individuarsi previa idonea e specifica analisi di rischio di sito, nella conduzione della quale occorre tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, con le finalità precipue di prevenire, ridurre, ovvero eliminare, i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti, nonché la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali. Il nuovo articolo 241-*bis*, al comma 3, prevede ove il sito militare sia destinato ad uso residenziale, dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del codice dell'ambiente. Di particolare pregnanza ed importanza appare il comma 4 del nuovo articolo, che prende in considerazione i casi delle concentrazioni soglia di contaminazione riferiti alle sostanze specifiche eventualmente in uso nelle sole attività militari, e, come tali, non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del codice dell'ambiente. Per tali circostanze, pur possibili, si prevede che i valori delle relative concentrazioni soglia di contaminazione siano definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della Difesa. Il comma 5 del nuovo articolo, infine, prevede che con riferimento alle attività di progettazione e realizzazione degli interventi, di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica il Ministero della difesa possa avvalersi di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale, che operano nel settore, ed impartisca con propria determinazione le relative modalità di attuazione. Queste ultime, sono già definite dall'articolo 6 del decreto interministeriale del 22 ottobre 2009, e recano le condotte e le procedure che devono essere seguite dai comandanti militari per l'espletamento delle attività di prevenzione, messa in sicurezza e bonifiche.

Il comma 6 assume, invece, la valenza di indispensabile disposizione di coordinamento per il periodo transitorio, cioè a salvaguardia della funzionalità del sistema nel periodo che va dall'entrata in vigore del decreto fino all'adozione del, ovvero dei, rinnovati decreti ministeriali previsti dal primo periodo del comma 5-bis) dell'articolo 184 del codice dell'ambiente, così come sostituito dal presente provvedimento. Ciò, prevedendo, espressamente che per tale periodo e limitatamente ad esso, con riferimento alla gestione delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 2010, n. 87.

Con riferimento al comma 7, infine, la normativa italiana ha previsto limiti per lo scarico di solidi sospesi in acque superficiali che non tenevano conto della specificità degli scarichi in mare. Tale situazione normativa ha cagionato un serio problema. I suddetti limiti si sono rivelati, nel tempo, per determinati impianti industriali (es. sodiere) del tutto sproporzionati sia rispetto alla singola tipologia di impianto, sia rispetto al singolo corpo recettore ove scaricare dette sostanze. Poiché esiste una netta differenza tra lo scarico in un fiume e lo scarico in mare, la dispersione dei solidi in quest'ultimo comporta una situazione completamente diversa.

Il risultato è stato che per alcuni tipi di impianti, il limite previsto per lo scarico di solidi sospesi in acque superficiali risulta ad oggi tecnicamente insostenibile. Si consideri, al riguardo, che le disposizioni comunitarie sulle migliori tecnologie disponibili (cosiddette BAT) prevedono limiti di emissione di tali sostanze solide che, pur va-

riando a seconda della tipologia di impianto, risultano in ogni caso notevolmente superiori rispetto al limite italiano: di qui l'ulteriore dimostrazione della sproporzionalità di una siffatta attuale previsione. Le BAT, tra l'altro, non prevedono un limite fisso, ma proporzionato ai livelli di produzione.

Non si trascuri altresì che in alcuni Paesi europei non esiste neppure un limite per lo scarico in acque superficiali delle sostanze medesime (solidi sospesi). Tuttavia, si deve evidenziare che sempre in altri Paesi europei, qualora venga fissato il limite anzidetto, esso è coerente con le previsioni delle BAT e quindi molto più elevato di quello previsto dalla normativa italiana

L'urgenza di provvedere è dunque legata al fatto che diverse realtà imprenditoriali, alcune peraltro operanti da circa un secolo nel territorio italiano, rischiano concretamente di dover chiudere la propria attività in ragione di tale ingiustificato limite.

Con la disposizione in esame, dunque, si intende fare riferimento alle BAT comunitarie, ai fini della fissazione del limite quantitativo massimo da poter sversare nei singoli corpi idrici, tenuto conto da un lato, della tipologia di impianto e della sua capacità produttiva, dall'altro lato, della capacità del singolo corpo recettore (fiume, mare, lago, eccetera). Tale valutazione, da effettuare caso per caso, andrà dunque posta in essere in occasione del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) a cura dell'autorità competente.

Il successivo comma 8 interviene nel settore dello smantellamento degli impianti nucleari che include tutte le azioni da intraprendere nei tempi successivi alla cessazione del servizio degli impianti elettronucleari. La finalità dello smantellamento è quella di giungere alla completa demolizione di un impianto con la rimozione di ogni vincolo dovuto alla presenza di materiali radioattivi ed alla restituzione del sito per altri usi.

L'insieme di queste attività ha il virtuoso obiettivo di riportare i siti a «prato verde»,

ciò ad una condizione priva di vincoli radiologici, rendendoli disponibili per il loro riutilizzo

La presenza di materiale radioattivo o fisile, richiede precauzioni specifiche, la decontaminazione del personale e delle attrezzature, con procedure di raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio e messa in sicurezza dei materiali radioattivi.

Trattasi di attività di rilevante impatto sociale e ambientale che richiedono tecnologie avanzate e *know how* specializzati.

Per queste ragioni è avvertita la necessità di prevedere una categoria specializzata riferita segnatamente alla realizzazione delle opere e, più in generale, delle attività connesse allo smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari.

Il possesso di tale qualificazione costituisce la garanzia per la stazione appaltante di affidare l'attività di smantellamento e la successiva gestione delle scorie nucleari, attività di rilevante impatto sociale e ambientale, nonché onerose da un punto di vista economico, ad un operatore altamente qualificato.

Sotto il profilo normativo, giova richiamare l'articolo 24 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 24 marzo 2012) che introduce disposizioni procedurali semplificate dirette ad accelerare le attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari, che evidenziano l'urgenza di procedere a tali attività di bonifica; il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 che, in attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, la cui finalità è di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, introduce un quadro organico di misure e interventi la cui individuazione è rimessa ad un Programma Nazionale da definire entro il 31 dicembre 2014.

La trama normativa richiamata è nel senso di dettare regole chiare e specifiche nel settore dello smantellamento dei siti nu-

cleari e della gestione dei rifiuti radioattivi i cui indubbi caratteri di specialità devono essere affrontati con strumenti altrettanto speciali, tra i quali, appunto l'introduzione di una categoria di qualificazione *ad hoc* per l'operatore economico che intenda partecipare alle gare di appalto nei settori in argomento.

Si prevede, quindi, che per il carattere di specificità delle lavorazioni che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia individuata una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono contestualmente individuate le modalità atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

Con il successivo comma 9, le risorse della medesima legge, già destinate al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali si estendono, alle bonifiche di beni contenenti amianto, novellando conseguentemente l'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 14. - (*Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010*)

L'articolo, al comma 1, risolve problematiche interpretative sorte in merito alla corretta applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in ordine ai poteri contingibili ed urgenti che gli enti locali e territoriali possono esercitare per affrontare situazioni di crisi in tema di rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti solidi urbani. Con l'intervento di cui alla lettera a) si estende la portata della norma di tutela anche alle situazioni di pericolo ancora allo stato potenziale. Con la modifica di cui alla lettera b) si precisa che la «specialità» riguarda proprio il tipo di intervento che si intende realizzare e non soltanto una particolare forma di gestione da concepire al di fuori dell'ordinario ciclo dei rifiuti. Di qui la previsione, tra gli strumenti da utilizzare in via eccezionale e al fine di porre rimedio alle suddette situazioni di crisi, di uno specifico potere di «requisizione in uso» degli impianti destinati alla gestione dei rifiuti medesimi nonché di avvalimento temporaneo del personale addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico. In particolare la requisizione diventa ancora più necessaria qualora il titolare dell'impianto si dimostri particolarmente inadempiente o addirittura impossibilitato, in presenza di un *factum principis*, al governo ed al controllo dello stesso.

Con il comma 2 si prevede una ulteriore urgente semplificazione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS).

Il comma 3 dispone l'ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2014, della gestione da parte dei comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.

Ai commi 4, 5, 6 e 7 viene introdotta una disciplina volta ad accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010. Con detta sentenza, pronunciata nella causa C 297/08, la Corte di Giustizia ha

condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania. In particolare, le violazioni riguardano la mancanza di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione Campania. Per adempiere agli obblighi nascenti dalla citata sentenza, il Governo italiano, a settembre 2012, ha presentato alla Commissione europea un Programma attuativo predisposto e approvato dalla regione Campania. Il cronoprogramma previsto per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti nella citata sentenza non è stato, però, rispettato. Di conseguenza, in data 14 gennaio 2014, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione della suddetta sentenza. In caso di condanna, lo Stato italiano rischia pesantissime sanzioni pecuniarie che possono essere quantificate in una somma forfettaria di circa 10.252.704 euro all'anno per il periodo intercorso tra la prima e la seconda sentenza e a una penalità di mora di 256.819,20 euro al giorno dovuta dal giorno in cui verrà pronunciata la seconda sentenza fino al completo adempimento (circa 93.739.008 euro all'anno). Tra gli impianti previsti per conformarsi alla suddetta sentenza è compreso l'impianto di termovalorizzazione di Salerno. Per questo impianto è stata completata la procedura di aggiudicazione, la cui legittimità è stata confermata dal TAR Campania con sentenza n. 491/2014, ma la stazione appaltante non ha provveduto alla stipula del contratto. Per prevenire una condanna, è quindi necessario individuare un Commissario che, in luogo della stazione appaltante, provveda alla stipula del contratto e a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi e tecnici per la realizzazione dell'opera.

Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità, fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle

risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.

Con il comma 8 si apportano due modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, con la lettera *a*) si modifica l'articolo 166, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, in tema di usi delle acque irrigue e di bonifica, estendendo la necessità del concerto del Ministero della salute, in sede di emanazione del decreto di definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica. La lettera *b*) è volta ad introdurre una limitazione al campo di applicazione di quanto previsto dagli articoli 256 e 256-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), per il materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco non ricompreso tra le categorie elencate al comma 1, lettera *f*), dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come modificato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 205 del 2010, ponendo fine ad un grave problema riscontratosi nell'applicazione pratica di tali disposizioni nel settore agricolo.

Art. 15. - *(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170)*

La disposizione è necessaria per consentire di superare le censure mosse dalla Commissione europea nelle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170 in tema di valutazione di impatto ambientale. Nonostante sul punto siano intervenute di recente modifiche normative con la medesima finalità (legge n. 97 del 2013), tuttavia non sono

state ritenute sufficienti dalla stessa Commissione che non ha archiviato le relative procedure.

La disciplina introdotta si conforma pienamente alle richieste della Commissione di adeguare la legislazione vigente, intervenendo in particolare su un duplice versante. Per un verso, si adegua la definizione di «progetto» a quella europea, portando quindi l'ambito di applicazione della disciplina VIA a coincidere con il disposto comunitario. Per altro verso, si stabiliscono le modalità di definizione delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a VIA, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente ai profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, sentito il Ministero dello sviluppo economico, siano stabiliti i criteri e le soglie nel rispetto dell'Allegato III della direttiva vigente e che le regioni potranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Si evidenzia inoltre che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, la procedura di verifica di assoggettabilità dovrà essere effettuata caso per caso sulla base dei criteri dell'Allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nell'urgenza di sanare i vizi di legittimità della disciplina attualmente vigente rispetto alla normativa europea, l'articolo dispone inoltre, al comma 4, un'apposita disciplina transitoria per i casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione,

prevedendo che la procedura è svolta a norma della nuova disciplina introdotta dal presente decreto, ferma restando la prosecuzione dell'attività fino all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorità competente. Al fine di bilanciare le istanze di tutela ambientale dei territori incisi con quelle industriali e del lavoro, la disciplina transitoria prevede il rigoroso termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale gli impianti non potranno proseguire nella loro attività, ancorché non sia consumato il potere in capo all'Amministrazione di concludere il procedimento autorizzatorio in via postuma.

Art. 16. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

L'articolo, al comma 1, al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2006 in materia di divieto delle attività di cattura di uccelli a fini di richiamo mediante reti, interviene sulla legge n. 157 del 1992. Viene eliminata in via generale la previsione dell'utilizzo di richiami vivi provenienti da attività di cattura, salvo i casi previsti come deroghe. Le deroghe, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA; devono inoltre essere notificate al Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, il quale può, in caso di violazioni normative, proporre la revoca al Consiglio dei ministri.

Il comma 2, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, precisa, all'articolo 13, comma 1, della legge n. 157 del 1992, che anche i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce.

Il comma 3 è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'informazione EU-Pilot 5931/13/ENVI. La norma proposta introduce modifiche alle lettere *bb*) e *cc*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 al fine di precisare che il divieto di commercializzazione riguarda le specie ornamentiche oggetto di tutela ai sensi della direttiva 2009/147/CE, anche se provenienti dall'estero.

Con il comma 4 vengono apportate modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, allo scopo di rispondere alle considerazioni e ai rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4467/13/ENVI.

La disciplina in esame si propone di superare tutti i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4467/13/ENVI, in piena coerenza con quanto indicato nella Comunicazione SEIS (*Verso un sistema comune di informazioni ambientali*) del 1° febbraio 2008 della Commissione europea, secondo la quale, in particolare le informazioni territoriali e del monitoraggio ambientale dovranno essere:

- gestite il più possibile vicino alla fonte;
- raccolte una sola volta e condivise per differenti fini;

– completamente disponibili per il pubblico a diverse scale e nelle rispettive lingue nazionali;

– accessibili per consentire ai fruitori di fare comparazioni su scala geografica;

– rapidamente disponibili per le autorità pubbliche per consentire il facile adempimento degli obblighi di relazione;

– prontamente accessibili per gli utilizzatori finali, primariamente per le autorità pubbliche locali ed europee, al fine di valutare prontamente lo stato dell'ambiente, l'efficacia delle relative politiche e per pianificare nuove strategie.

In particolare, l'articolo in esame consente di superare due tipologie di rilievi:

1) quelli relativi a richieste di adeguamento del testo di natura prettamente formale, legate al *drafting* del provvedimento;

2) quelli relativi a criticità di merito che contestano le soluzioni tecnico-normative individuate in fase di recepimento.

Rientrano nella prima categoria (adeguamento formale alla direttiva) le modifiche introdotte alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *o)*, *r)* e *t)*.

Riguardo, invece, alle modifiche volte a superare rilievi di natura sostanziale, previsti alle lettere *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *s)* e *u)*, si precisa che:

– l'integrazione di cui alla lettera *d)* è necessaria per superare il rilievo della Commissione relativa all'omesso recepimento dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva;

– l'integrazione di cui alla lettera *i)* è necessaria per superare il rilievo della Commissione relativo all'omesso recepimento dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva;

– l'integrazione di cui alla lettera *h)* è necessaria per superare il rilievo della Commissione relativo all'omesso recepimento dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva;

– le integrazioni di cui alle lettere *l)* e *m)* sono necessarie per superare il rilievo della Commissione relativo all'omesso rece-

pimento dell'articolo 12, primo paragrafo, secondo periodo, della direttiva;

– le integrazioni di cui alle lettere *r)* e *s)* sono necessarie per superare i rilievi della Commissione relativi all'omesso recepimento dell'articolo 17, paragrafi 1, 4, 5 e 6, della direttiva;

– le modifiche e le integrazioni di cui alle lettere *f)*, *g)*, *n)* e *u)* sono necessarie per superare il rilievo della Commissione relativo all'ambiguo e inidoneo recepimento dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva;

– l'integrazione di cui alla lettera *q)* è necessaria per superare il rilievo della Commissione che contesta il parziale recepimento dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva.

Art. 17. - (*Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni - Procedura d'infrazione 2007/4680*)

L'articolo, al comma 1, prevede modifiche al decreto legislativo n. 190 del 2010. Tali modifiche sono finalizzate a superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, con lettera di messa in mora, prot. c (2014) 214, del 23 gennaio 2014, per non corretta trasposizione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, trasposta nell'ordinamento interno dal decreto da ultimo citato. Nella citata comunicazione la Commissione, pur prendendo atto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti nell'ambito della procedura d'indagine EU-Pilot 3709/12/ENVI, non ha ritenuto i medesimi sufficienti a superare le eccezioni di un non corretto e in-

completo recepimento della direttiva in questione.

Le modifiche di cui alle lettere *e)* ed *f)* sono volte a superare le menzionate censure della Commissione europea. La stessa ritiene che la prescrizione della direttiva sia stata incorrettamente trasposta poiché la legislazione italiana, all'articolo 11, commi 1 e 4, usando i termini «definisce» invece di «elabora ed attua» e limitandosi a prevedere «l'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio», non stabilisce espressamente l'obbligo di attuare i medesimi programmi e, quindi, non assicura la loro piena funzionalità.

La modifica di cui alla lettera *b)* è volta a superare le censure della Commissione europea riguardanti l'articolo 8, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 190 del 2010. A tale riguardo, la Commissione ritiene che la prescrizione della direttiva non sia stata correttamente trasposta poiché la legislazione italiana non fa riferimento «agli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni».

La modifica di cui alla lettera *a)* è volta a superare le censure della Commissione europea relativamente alla non conformità dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010 rispetto all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva. La Commissione ha ritenuto che il riferimento, nella norma italiana, ai fini della preparazione della valutazione iniziale, alla «cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina», alla «cooperazione regionale», alle «convenzioni marittime regionali» ed agli «accordi internazionali», non assorba e/o sostituisca l'obbligo di tener conto «degli impatti transfrontalieri sulle acque marine».

La norma di cui alla lettera *c)* è volta a superare le censure della Commissione europea riguardanti la non conformità dell'articolo 9, comma 3, del decreto n. 190 del 2010 rispetto all'articolo 9 della direttiva. A parere della Commissione l'omissione

della parola «caratteristiche» nel testo dell'articolo non garantisce il rispetto dell'obbligo di tener conto degli elementi di cui alla tabella 1 dell'allegato III «caratteristiche», come richiesto dalla direttiva.

La modifica di cui alla lettera *d)* è volta a superare le censure della Commissione europea riguardanti l'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo rispetto all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva europea. La Commissione ha ritenuto che, nello stabilire i traguardi ambientali, il riferimento della norma italiana ai «vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale» non assorba e/o sostituisca l'obbligo di tener conto «degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri sulle acque marine».

Infine, la formulazione di cui alla lettera *g)* è volta a superare le menzionate censure della Commissione europea relative alla non conformità dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010 con l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva. La Commissione ha rilevato che la norma italiana, limitandosi a stabilire che il Ministero effettui una ricognizione dei programmi di misure esistenti a vario titolo, non prevede che i programmi di misure tengano conto dei programmi esistenti. Inoltre, ad avviso della Commissione, la legislazione italiana omette anche il riferimento alla «normativa prossima ventura relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, o da accordi internazionali». Da ultimo, la norma (lettera *g)*) fa esplicito riferimento agli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale non comprende le misure prescritte dalla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (direttiva attuata in Italia tramite decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116).

Il comma 2 risponde all'esigenza di risolvere la procedura d'infrazione avviata nel 2007 dalla Commissione europea per la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Nonostante le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 152 del 2006 dall'articolo 24 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), la Commissione europea, con nota del 27 gennaio 2014, prot. C (2014)161, ha deciso l'emissione di un parere motivato complementare in quanto, in assenza di una esplicita trasposizione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera *h*), della direttiva 2000/60/CE e in presenza di misure di base per limitate fonti diffuse di inquinamento, la normativa nazionale di recepimento della direttiva 2000/60/CE non risulterebbe ancora del tutto conforme.

La modifica dell'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è volta, pertanto, a dare formale recepimento all'articolo 11, paragrafo 3, lettera *h*), della direttiva 2000/60/CE; aggiungendo, dopo il comma 2-*bis*, il comma 2-*ter* si prevede, in tema di rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica, che qualora l'analisi effettuata e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuino misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. Si prescrive altresì che i piani di gestione prevedano misure, soggette a periodico aggiornamento e riesame secondo occorrenza, che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti.

La disposizione di cui al comma 3 si rende necessaria al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di monitoraggio di alcune specifiche tipologie di aree protette,

in particolare quelle individuate al numero ii) dell'allegato 9 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di rendere possibile la verifica del conseguimento, entro il 22 dicembre 2015, degli obiettivi definiti all'articolo 79 del medesimo decreto, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. Viene infatti soppresso il termine finale del 22 dicembre 2013, presente all'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla lettera A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 in tema di monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali. Onde i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 152 del 2006 costituiscono in via definitiva parte integrante del monitoraggio.

Capo III - DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

Art. 18. - *Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi*

L'articolo introduce un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e apparecchiature) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015 in eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi,

nonché dall'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili. L'agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Gli investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Dagli investimenti agevolabili sono esclusi quelli d'importo inferiore a 10.000 euro. L'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO che rileva ai fini dell'agevolazione è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

Possono usufruire dell'agevolazione anche i soggetti che iniziano l'attività d'impresa nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015.

Le imprese che hanno iniziato o inizieranno l'attività nel corso del 2014, nonché quelle che inizieranno l'attività nel 2015, potranno beneficiare dell'agevolazione nello stesso esercizio, anche in assenza di un periodo di imposta su cui operare il confronto, per il valore complessivo degli investimenti realizzati nel periodo agevolato in ciascun periodo d'imposta.

L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruito esclusivamente in compensazione in sede di versamento dei tributi e contributi in F24.

Il diritto alla fruizione dell'incentivo fiscale è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell'investimento agevolato siano mantenuti nell'impresa per il periodo di tempo indicato nel comma 6; l'agevolazione è, pertanto, revocata se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

L'agevolazione è, inoltre, subordinata all'utilizzo del bene agevolato in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L'agevolazione è revocata se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Art. 19. - (Modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica)

Al fine di incentivare gli investimenti in capitale di rischio correlati alla quotazione in mercati regolamentati, il comma 1, lettera a) reca un potenziamento della disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE). In particolare, è prevista una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo. La disciplina rileva a regime, per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi e il potenziamento dell'incentivo è limitato all'incremento che la variazione in aumento del capitale proprio subisce nei periodi d'imposta citati. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del decreto ministeriale 13 marzo 2012, e, pertanto, la verifica del limite del patrimonio netto andrà effettuata in raffronto alla variazione in aumento del capitale pro-

prio, inclusa la maggiorazione calcolata per i periodi d'imposta agevolabili.

L'incremento del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio verificatosi nei citati periodi d'imposta non produce effetti negli esercizi successivi. Ne consegue che la variazione in aumento del capitale proprio da determinarsi negli esercizi successivi a quelli agevolabili dovrà essere ricalcolata come se l'incentivo non avesse mai operato.

La misura si applica alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tenuto conto, infine, che la misura è riservata solo a talune imprese, il comma 2 subordina l'efficacia della stessa alla preventiva autorizzazione della Commissione europea al fine della verifica della compatibilità della stessa con il mercato interno.

Il comma 1, lettera *b*), prevede a regime la facoltà, sia per i soggetti Irpef sia Ires, di fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza del reddito complessivo netto. Il credito d'imposta è fruibile in cinque anni nei limiti dell'IRAP dovuta in ogni esercizio.

La possibilità è prevista a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione UNICO 2015.

Per determinare la misura del credito d'imposta i soggetti Ires devono applicare l'aliquota del 27,5 per cento all'eccedenza per la quale rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo, optando, appunto, per il regime del credito d'imposta. I soggetti Irpef, invece, avuto riguardo alla modalità di calcolo dell'ACE in dichiarazione, devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'articolo 11 del TUIR. In sostanza, calcolano il credito d'imposta nello stesso modo in cui si determina l'Irpef ai sensi dell'articolo 11, distribuendo le ec-

cedenze ACE secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell'imposta.

Art. 20. - (*Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili*)

Nell'ottica di favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio - soprattutto da parte delle piccole e medie imprese - nel comma 1 sono previste le seguenti modifiche del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF):

si introduce nel TUF una definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate («PMI»), rilevante ai fini delle nuove disposizioni che si introducono nello stesso TUF per prevedere un regime agevolato, rispetto a quello applicabile alla generalità delle società quotate, per tali società di minori dimensioni. In particolare, per individuare le PMI con azioni quotate sono stati presi a riferimento i seguenti parametri dimensionali: 1) fatturato; 2) capitalizzazione. Il parametro del fatturato deve essere necessariamente considerato alternativo a quello della capitalizzazione di mercato in quanto esso è più stabile nel tempo (è soggetto a variazioni rilevabili con frequenza almeno annuale) e conosciuto con assoluta certezza dalle società prima dell'inizio della procedura di ammissione a quotazione. Per dare stabilità all'assunzione della qualifica di PMI, si è previsto che la stessa venga meno solo se entrambi i limiti di fatturato e di capitalizzazione siano superati per tre anni consecutivi;

al fine di incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese a proprietà familiare, si introduce per le PMI la facoltà di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito dalla legge, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto («OPA») obbligatorie di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF. In particolare, l'ob-

bligio di OPA successiva e totalitaria, previsto dal vigente articolo 106 del TUF, consegue al superamento della soglia fissa del 30 per cento con riferimento a tutte le società quotate indipendentemente dalla dimensione delle stesse. Il sistema a soglia unica per tutte le società può irrigidire, in taluni casi, gli assetti proprietari con evidenti ripercussioni sul piano delle politiche di investimento. Con la modifica dell'articolo 106 del TUF, le società che rientrano nella definizione di PMI possono individuare, con apposita clausola statutaria, la soglia più adeguata alle proprie caratteristiche, individuata in un intervallo prestabilito (tra il 20 per cento e il 40 per cento). Ciò consentirebbe alle singole società la facoltà di diminuire/aumentare la loro contendibilità, in funzione delle specifiche esigenze. Le PMI potrebbero, pertanto, decidere di tutelarsi maggiormente contro il rischio di perdita del controllo attraverso la previsione di una soglia più bassa ovvero individuare una soglia più alta allo scopo di favorire l'ingresso nel capitale di altri soggetti. A tutela delle minoranze azionarie è stato, inoltre, previsto il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera, nelle ipotesi in cui la modifica statutaria per l'introduzione di una nuova soglia OPA intervenga quando i titoli della PMI siano già quotati. Con l'introduzione del nuovo comma 3-*quater* dell'articolo 106 si interviene anche sulla disciplina dell'OPA da consolidamento delle PMI. L'articolo 106, comma 3, lettera *b*), del TUF e la regolamentazione attuativa della Consob prevedono un obbligo di offerta per i soggetti che, detenendo più del 30 per cento e meno del 50 per cento, acquistino più del 5 per cento in un arco temporale di dodici mesi. Tale istituto, anche se non previsto dalla direttiva comunitaria sulle OPA (direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004), è presente in diversi ordinamenti, peraltro con regimi fortemente differenziati, e risponde alla

finalità di garantire un diritto di *exit* agli azionisti di minoranza, in presenza del rafforzamento dell'influenza esercitata sulla quotata dal socio di controllo che accresce la propria partecipazione, passando da un controllo di fatto ad un controllo di diritto. La necessità di contemperare la posizione dei piccoli azionisti con la possibilità per l'azionista controllante «di fatto» di incrementare la propria posizione mediante ulteriori investimenti nella società, è stata già oggetto di considerazione nella legge 9 aprile 2009, n. 33, con cui è stato convertito il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (cosiddetto «decreto incentivi» per favorire la ripresa economica), la quale ha innalzato la soglia rilevante ai fini dell'OPA da consolidamento dal 3 per cento al 5 per cento del capitale. Con la modifica in commento si prevede una agevolazione per le PMI per un primo periodo successivo alla quotazione: le PMI possono prevedere in via statutaria che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento. In tal modo gli azionisti di controllo possono in fase di offerta pubblica iniziale (IPO) collocare più del 50 per cento del capitale sul mercato, aumentando la liquidità delle azioni; allo stesso tempo mantengono la possibilità di riacquistare la quota di controllo di diritto nell'arco del quinquennio successivo alla quotazione, senza incorrere nell'obbligo di OPA;

si modificano gli articoli 113-*ter*, 114, 122 e 125-*bis* del TUF, al fine di ridurre gli oneri economici delle società quotate correlati all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni regolamentate sulla stampa quotidiana. Oltre ad un eccessivo costo per le società quotate, la pubblicazione sulla stampa non garantisce quella diffusione dell'informazione che oggi è assicurata, in attuazione della normativa europea, dalla immediata pubblicazione nel sito *internet* della quotata, oltre che dalla trasmissione al sistema di diffusione delle in-

formazioni regolamentate («SDIR»), cui hanno accesso le agenzie di stampa, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob, che ne garantisce la memoria storica;

si modifica l'articolo 120, comma 2, del TUF per elevare, per le PMI, dal 2 per cento al 5 per cento la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata. Ciò può costituire un incentivo all'ingresso nel capitale delle PMI quotate da parte degli investitori professionali, soprattutto esteri;

si modifica la disciplina dei limiti alle partecipazioni reciproche contenuta nell'articolo 121 del TUF per le società con azioni quotate. In particolare, la disciplina civilistica (articolo 2359-bis, primo comma, del codice civile) e quella del TUF (articolo 121) prevedono limiti in materia di incroci azionari, con la finalità di prevenire possibili abusi di carattere amministrativo derivanti dagli incroci azionari, come l'inquinamento del voto, nonché di scongiurare il pericolo di un effetto «annacquamento» dei patrimoni delle società coinvolte. Si osserva, tuttavia, che il limite del 2 per cento attualmente previsto in Italia per le quotate è il più basso tra quelli previsti negli Stati europei dotati di una specifica disciplina in materia. Al fine di favorire le politiche di alleanza commerciale tra le PMI (anche già quotate), si prevede l'innalzamento della soglia dal 2 per cento al 5 per cento e, nei casi di accordo autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate, al 10 per cento;

con l'introduzione nel TUF di un nuovo articolo 127-quinquies («Maggiorazione del voto»), si rimette all'autonomia statutaria delle società in via di quotazione ovvero già quotate di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo. Il timore di perdere il controllo a seguito della quotazione rappresenta uno dei principali fattori che disincentiva l'ingresso in borsa delle imprese familiari italiane. Una maggiore flessibilità nella strut-

tura del capitale in deroga al principio «one share-one vote» può consentire di aumentare la dimensione del flottante in sede di offerta al pubblico finalizzata alla quotazione (IPO) e, di conseguenza, la liquidità delle azioni delle società quotate senza determinare una diluizione in sede assembleare per gli azionisti di riferimento. L'uso di diverse classi di azioni con diritti di voto differenziati e di meccanismi di incremento del diritto di voto per gli azionisti stabili è prassi comune in altri Paesi, tra i quali Francia, Olanda, Paesi nordici europei e Stati Uniti. In Italia, l'articolo 2351 del codice civile, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, consente all'autonomia statutaria di prevedere l'emissione di categorie di azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, ma continua a vietare l'emissione di azioni con voto plurimo. Tuttavia, come evidenziato dalla letteratura economica e dalla prassi operativa, l'obbligatorietà della regola «un'azione-un voto» può spingere le imprese a ricorrere alla stipula di patti parasociali o altri strumenti di rafforzamento del controllo tendenzialmente più opachi come, ad esempio, i gruppi piramidali. Si evidenzia, inoltre, che il Piano d'azione della Commissione europea per la modernizzazione del diritto delle società e il rafforzamento del governo societario del 2012 ha riproposto una riflessione sull'opportunità di incentivare gli azionisti a investimenti di lungo periodo, anche attraverso l'utilizzo di azioni a voto multiplo (con particolare riguardo alle *loyalty shares* francesi che attribuiscono un doppio voto a coloro che le abbiano detenute ininterrottamente per un certo periodo di tempo). Si rammenta che in Italia, con il decreto legislativo n. 27 del 2010, al fine di incentivare gli investitori di lungo periodo, è stata rimessa all'autonomia statutaria delle quotate (cfr. articolo 127-*quater* del TUF) la possibilità di prevedere un «dividendo maggio-

rato» (non superiore al 10 per cento del dividendo ordinario) a beneficio degli azionisti, diversi dai soci di controllo, che abbiano detenuto in modo continuativo le azioni per un periodo individuato dagli stessi statuti, non inferiore ad un anno. Si ritiene, pertanto, importante consentire alle società quotate e quotate di prevedere una maggiorazione del voto come «premio di fedeltà» per gli azionisti di lungo periodo. Con l'introduzione dell'articolo 127-*quinquies* nel TUF si consente, quindi, alle società quotate e quotate di prevedere in via statutaria l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato, con un limite di due voti, per tutte le azioni detenute da uno stesso azionista per un periodo consecutivo indicato nello statuto, non inferiore a ventiquattro mesi dall'iscrizione in un apposito elenco, la cui tenuta è disciplinata dallo statuto. Lo statuto deve inoltre individuare le modalità per l'accertamento dei presupposti per l'attribuzione del voto maggiorato. La Consob stabilisce con regolamento le norme attuative della disciplina in commento, funzionali ad assicurare la trasparenza delle partecipazioni rilevanti e l'osservanza della disciplina in materia di OPA obbligatoria, prevedendo, in particolare, la pubblicazione periodica da parte della società del numero totale dei voti esercitabili, tenendo conto delle azioni con voto maggiorato (commi 1 e 2 dell'articolo 127-*quinquies*). Le azioni a voto doppio non costituiscono una categoria speciale di azioni e in caso di successivo trasferimento delle stesse la maggiorazione del voto si estingue (commi 3 e 5 dell'articolo 127-*quinquies*). Se lo statuto non dispone diversamente, è previsto che: 1) il trasferimento del controllo di società che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alle soglie delle partecipazioni rilevanti faccia venir meno lo stesso voto maggiorato; 2) il voto maggiorato sia mantenuto in caso di trasferimenti delle azioni per successione *mortis causa* o in caso di fusione/scissione del titolare delle azioni; 3) in caso di aumento di

capitale a titolo gratuito, ai titolari delle azioni a voto maggiorato siano assegnate azioni a voto maggiorato (comma 3 dell'articolo 127-*quinquies*). Lo statuto può prevedere che anche in caso di aumenti di capitale a pagamento siano assegnate azioni a voto doppio ai titolari delle azioni a voto maggiorato; il progetto di fusione/scissione della società che prevede il voto plurimo può stabilire che ai titolari del voto doppio siano assegnate in concambio azioni con lo stesso numero di voti (comma 4 dell'articolo 127-*quinquies*). Come per la disciplina del dividendo maggiorato di cui all'articolo 127-*quater* del TUF, è precisato che la delibera di modifica statutaria per l'introduzione del voto maggiorato non comporta il diritto di recesso (comma 6 dell'articolo 127-*quinquies*). Per le società che non siano già quotate ma che abbiano avviato un procedimento di ammissione a quotazione (che non derivi dalla fusione con una società già quotata), è prevista la possibilità di computare il periodo anteriore all'iscrizione nel citato elenco ai fini del possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi (comma 7 dell'articolo 127-*quinquies*). Infine, se non disposto altrimenti dallo statuto, è previsto che, ai fini dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote di capitale, si tenga conto anche del voto maggiorato. La maggiorazione del voto, invece, non ha effetto ai fini dell'esercizio dei diritti attribuiti alle cosiddette minoranze qualificate in forza del possesso di determinate aliquote del capitale (ad esempio, per la convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci *ex* articolo 2367 del codice civile, per denuncia al collegio sindacale ovvero al Tribunale *ex* articoli 2408 e 2409 del codice civile; per l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea *ex* articolo 126-*bis* del TUF) (comma 8 dell'articolo 127-*quinquies*). Ai fini del coordinamento, sono apportate modifiche alle norme del TUF in materia di partecipazioni rilevanti e di OPA obbligatoria (in particolare sono modificati gli articoli

104-bis, 105, 106 e 109, in materia di OPA, e l'articolo 120 in materia di partecipazioni rilevanti). Con riferimento alle partecipazioni rilevanti, si è chiarito che, come richiesto dalla cosiddetta «direttiva *Transparency*» (direttiva 2004/109/CE), la maggiorazione del voto fa sorgere gli obblighi di comunicazione. Coerentemente con il grado di dettaglio della disciplina primaria, si è rimessa alla Consob l'individuazione di norme regolamentari di attuazione. Con riferimento alla disciplina dell'OPA obbligatoria - in linea con la direttiva 2004/25/CE in materia di offerte pubbliche di acquisto e come previsto in Francia per le *loyalty shares* - si è attribuita rilevanza al superamento della soglia per maggiorazione dei diritti di voto anche in assenza di acquisti, salvo che sussistano ipotesi di esenzione per superamenti di soglia temporanei. Con specifico riguardo alla modifica dell'articolo 104-bis del TUF, è stata coordinata la regola della neutralizzazione prevista da tale norma con l'introduzione delle azioni a voto maggiorato: le società, in forza dell'autonomia statutaria (cosiddetto *opt-in* statutario), potranno decidere se prevedere il venir meno del voto maggiorato nelle assemblee convocate per deliberare tecniche di difesa in pendenza di offerte pubbliche di acquisto ovvero in alcune specifiche assemblee successive all'acquisizione di almeno il 75 per cento del capitale da parte dell'offerente.

Nel comma 2 dello stesso articolo 20 del decreto-legge, è prevista la modifica dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (recante disposizioni in materia di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci annuali o consolidati), per semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (*International Financial Reporting Standards*) da parte delle «società chiuse». In particolare, la previsione della facoltà per le «società chiuse» di utilizzare gli IAS/IFRS favorisce il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale delle società che intendano, o anche solo non

escludano, accedere al mercato dei capitali di rischio, e il loro graduale adeguamento allo *status* di emittente quotato. La mancata emanazione del decreto ministeriale citato dalla disposizione in esame non ha consentito, ad oggi, il ricorso a tale facoltà; viene, pertanto, eliminato il rinvio al decreto ministeriale. Nel medesimo comma 2, tramite ulteriori novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono definiti il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità («OIC»). A causa dell'importanza sempre maggiore rivestita dalle regole contabili e della difficoltà nell'influire sul processo di formazione delle stesse, i principali Paesi europei hanno proceduto ad un formale riconoscimento dei propri organismi contabili, in modo che essi operino all'interno dei consessi internazionali quali portatori di interessi pubblici. Il riconoscimento dell'OIC quale soggetto legittimato a rappresentare istituzionalmente le istanze italiane nel processo di formazione dei principi contabili e nella definizione delle regole di *governance* degli organismi a ciò preposti, è stato implicitamente già conferito allo stesso nel momento in cui la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ne ha previsto il finanziamento mediante contributi obbligatori da parte delle imprese. Un riconoscimento esplicito di tale ruolo per via legislativa potrebbe conferire allo *standard setter* nazionale una posizione di maggiore influenza nei tavoli negoziali ove le suddette questioni sono trattate, con particolare riferimento alla proattiva collaborazione con l'*International Accounting Standards Board* (IASB), l'organismo preposto all'emanazione dei principi contabili internazionali (IFRS), nonché alla partecipazione ai lavori dell'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), l'ente chiamato a fornire consulenza ed assistenza alla Commissione europea nel processo di omologazione degli IFRS da parte dell'Unione europea. Le motivazioni di fondo della presente proposta normativa rispondono quindi all'e-

sigenza di poter influenzare il procedimento di formazione dei principi contabili internazionali (IFRS) e alla necessità di assicurare un coordinamento tra i diversi soggetti pubblici ad esse interessate. Poiché nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per motivi sistematici, è introdotto un nuovo articolo 9-ter che disciplina le modalità di finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità, replicando quanto già disposto nei commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), quest'ultimi sono abrogati.

Nel comma 3 è prevista una modifica dell'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile che disciplina i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate in caso di recesso. L'esclusivo criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, non sempre risulta idoneo al fine di una corretta e reale determinazione del valore delle azioni quotate, necessaria per garantire un equo trattamento ai soci titolari del diritto di recesso. L'introduzione di una maggiore flessibilità del criterio di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati, consentendo agli statuti di prevedere, in caso di recesso, un criterio diverso dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi anteriori, purché in concreto più vantaggioso per il socio recedente, certamente può favorire un maggiore sviluppo degli investimenti a beneficio delle quotate. In particolare, può favorire l'ingresso di investitori nelle *Special Purpose Acquisition Companies* (SPACs), veicoli societari che avviano la propria quotazione per reperire risorse dal mercato da investire in PMI prima ancora di aver concretamente individuato il preciso settore di attività su cui le risorse raccolte saranno investite e che, una volta acquisite le società *target*, sono solite procedere alla fusione per incorporazione. I soci investitori avranno così la possibilità o di rimanere soci della

società risultante della fusione o di recedere ad un prezzo equo.

I commi 4 e 5 prevedono l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 2343-ter del codice civile («Conferimento di beni di natura o crediti senza relazione di stima»), qualora sussistano i presupposti ivi indicati, alle ipotesi di cui all'articolo 2343-bis («Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori») e all'articolo 2500-ter («Trasformazione di società di persone»), recependo quanto in parte già sostenuto in dottrina in merito all'applicabilità, in via analogica, della predetta procedura semplificata per gli acquisti da promotori, fondatori, soci e amministratori e per la trasformazione di società di persone in società di capitali.

Il comma 6, modificando il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, riduce la durata minima del periodo previsto per l'esercizio del diritto di opzione negli aumenti di capitale a quindici giorni, allineando la disciplina delle società non quotate a quella attualmente prevista per le società quotate. Conseguentemente, si abroga - al comma 1, lettera *bb*) - il comma 1 dell'articolo 134 del TUF che prevede la norma speciale per le società con azioni quotate. Si ritiene che la riduzione alla metà dei termini in questione possa consentire alle società non quotate di raccogliere nuovi capitali più rapidamente, esigenza avvertita soprattutto in occasione di aumenti di capitale conseguenti all'erosione del capitale per perdite ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e in connessione con operazioni di ristrutturazione dell'indebitamento. La riduzione del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione per le società non quotate si ritiene sia mitigata dalla previsione della pubblicazione nel sito *internet* della società di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, dal deposito dell'avviso presso la sede sociale: in tal modo l'informativa sull'offerta risulterà, in concreto, più rapidamente accessibile per i

soci rispetto al mero accesso al registro delle imprese. Rimane ferma la disciplina speciale sulle modalità di pubblicazione degli avvisi dell'offerta in opzione prevista per le società quotate.

Il comma 7 riduce il capitale minimo richiesto per la costituzione di una spa da 120.000 a 50.000 euro. L'ammontare minimo del capitale sociale per la costituzione di una società per azioni può essere considerato, tra gli altri, uno dei motivi per i quali le imprese in fase di avviamento privilegiano il ricorso al tipo della società a responsabilità limitata (srl), in luogo della spa, che per converso rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito. Nell'ordinamento europeo la seconda direttiva in materia di società (77/91/CEE) e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/30/UE del 25 ottobre 2012 prevedono un importo minimo pari a 25.000 euro. Inoltre, le legislazioni dei principali Stati membri dell'Unione europea (Regno Unito, Germania e Francia) prevedono un capitale minimo inferiore a quello stabilito in Italia. Per motivi sistematici e in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, viene abrogato il secondo comma dell'articolo 2477 del codice civile che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico.

Art. 21. - (*Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie*)

Il comma 1 estende il regime dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, anche agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e cambiali finanziarie non quotate emesse da società non quotate e detenute da investitori qualificati.

Questa misura mira a rimuovere le incongruenze normative che penalizzano le operazioni cosiddette di *private placement*, molto diffuse sui mercati internazionali e idonee a consentire la provvista a favore delle imprese italiane anche da parte di soggetti finanziatori che investono unicamente in strumenti finanziari negoziabili. In relazione a tali operazioni, che per ragioni di costo non prevedono di norma l'accentramento dei titoli presso sistemi di gestione accentrata ovvero l'intervento di intermediari finanziari, l'imposta sostitutiva sarà normalmente applicata dall'emittente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo nella sua formulazione vigente.

Il comma 2 ha la finalità di meglio precisare le condizioni previste ai fini della disapplicazione della ritenuta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sui proventi dei titoli obbligazionari e cambiali finanziarie ivi disciplinate, se percepiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) dedicati ai predetti investimenti e detenuti da investitori qualificati. Allo scopo di eliminare una residua asimmetria di trattamento fiscale relativa alle operazioni di cartolarizzazione, si estende anche ai titoli emessi nell'ambito di questa tipologia di operazioni il beneficio della disapplicazione della ritenuta d'acconto.

Art. 22. - (*Misure a favore del credito alle imprese*)

Al fine di favorire i finanziamenti alle imprese, il comma 1 mira ad ampliare anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea e ai fondi di investimento in strumenti di credito stabiliti in Stati membri dell'Unione europea, o aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli inte-

ressi, attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia.

Con questa misura, limitata ai finanziamenti a favore di soggetti che esercitano attività di impresa in qualsiasi forma, si intende eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, favorendo l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere. Tra queste rientrano i cosiddetti «fondi di credito», che dispongono di ampie riserve di liquidità per finanziare le imprese. Si è ritenuto di limitare il beneficio ai fondi che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ossia quelli che presentano un rischio sistematico molto contenuto.

Il comma 2 mira invece ad estendere l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine.

Infatti, da un lato è stabilito che, oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi ricadano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, che ora è previsto che sostituisca anche l'imposta sulle transazioni finanziarie altrimenti applicabile alle obbligazioni convertibili.

Dall'altro, è previsto l'ampliamento della platea di soggetti ammessi a fruire del regime in oggetto, con l'obiettivo di incrementare l'offerta fiscalmente agevolata di credito anche da parte di soggetti non residenti, anche non bancari, quali imprese di assicurazioni e organismi di investimento collettivo del risparmio, e delle società di cartolarizzazione, che possono raccogliere la provvista sul mercato dei capitali mediante l'emissione di strumenti finanziari.

I commi 3 e 4 consentono alle imprese di assicurazione italiane di svolgere l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi

forma, esclusivamente nei confronti delle imprese. Questa apertura è volta a consentire a tali soggetti, che possono svolgere un importante ruolo di investitori di lungo periodo, l'accesso diretto al mercato del credito. Ad oggi, le imprese di assicurazione possono investire in crediti, ma è loro preclusa l'attività di concessione diretta di finanziamenti. In linea con la positiva esperienza maturata in altre giurisdizioni europee, la norma in questione intende aprire a tale opportunità di investimento.

La Banca d'Italia disciplinerà i termini e le modalità per la trasmissione da parte delle compagnie di comunicazioni periodiche (ci si riferisce, segnatamente, alle cosiddette segnalazioni statistiche), di ogni altro dato o documento richiesto e della loro partecipazione alla centrale dei rischi.

L'IVASS invece stabilirà le condizioni e i limiti operativi per la concessione dei finanziamenti, prevedendo in particolare che i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del cosiddetto «testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)», che dovranno trattenere un significativo interesse economico nell'operazione di finanziamento fino alla sua scadenza.

Il comma 5 e il comma 6, lettera *a*), introducono la possibilità anche per le società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese, nel rispetto di condizioni analoghe a quanto previsto per le compagnie di assicurazione.

L'apertura ai veicoli di cartolarizzazione si pone in continuità con l'apertura data dal nostro ordinamento agli investitori istituzionali esteri e all'investimento di capitali di credito tramite lo strumento della cartolarizzazione. La legge n. 130 del 1999 ha mostrato grande flessibilità operativa, coniugando le esigenze di flessibilità degli investitori con la necessaria presenza di una banca o di un intermediario vigilato che - svolgendo il ruolo di soggetto incaricato

dei servizi di cassa e pagamento (cosiddetto *servicer*) - assicura un presidio pubblico e di trasparenza in ottica di riduzione dei rischi sistemici.

Le disposizioni del comma 6, lettera *b*), sono volte a chiarire che rientrano nel patrimonio separato di ciascuna operazione di cartolarizzazione (e, pertanto, non assoggettabili ad azioni da parte di terzi diversi dai portatori dei titoli), oltre ai crediti vantati nei confronti dei debitori ceduti, qualsiasi credito maturato dalla società di cartolarizzazione in relazione alla specifica operazione di cartolarizzazione, nonché la cassa generata dagli incassi dei crediti ceduti e le attività finanziarie acquistate dalla società di cartolarizzazione nel contesto della medesima operazione. Queste misure mirano a fugare possibili incertezze interpretative e a irrobustire la struttura delle operazioni estendendo il regime della segregazione anche a eventuali investimenti realizzati con i proventi dell'incasso dei crediti, in modo da agevolare una migliore e più efficiente gestione della cassa.

Le disposizioni del comma 6, lettera *c*), sono volte a salvaguardare i pagamenti previsti in un'operazione di cartolarizzazione, garantendo la libera e immediata disponibilità degli incassi generati nell'ambito dell'operazione medesima. A tal fine viene stabilito che i conti correnti utilizzati nel contesto di una operazione di cartolarizzazione non sono assoggettabili ad azioni da parte di soggetti diversi dai portatori dei titoli della specifica operazione nonché che l'eventuale apertura di una procedura concorsuale nei confronti del depositario non comporta la sospensione dei pagamenti a valere sulle somme accreditate sui conti aperti presso lo stesso depositario, anche in relazione a somme che vengano depositate su tali conti nel corso della procedura. È previsto, infatti, che tali somme siano immediatamente disponibili, senza necessità di specifiche domande agli organi della procedura.

Le disposizioni del comma 6, lettera *d*), condividono le medesime finalità di quelle della lettera *b*), ovvero salvaguardare i pagamenti previsti in un'operazione di cartolarizzazione, garantendo la libera ed immediata disponibilità degli incassi generati nell'ambito dell'operazione medesima. Pertanto, viene stabilito che i conti correnti utilizzati dai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento di un'operazione di cartolarizzazione non sono assoggettabili ad azioni da parte di creditori degli stessi, se non nei limiti di eventuali somme depositate in eccesso rispetto a quanto dovuto alla società di cartolarizzazione. Inoltre, in linea con quanto previsto dalla lettera *b*), viene stabilito che le somme depositate su tali conti correnti siano immediatamente disponibili per essere trasferite alla società di cartolarizzazione anche nell'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale, senza necessità di specifiche domande agli organi della procedura.

La successiva lettera *e*) mira ad ampliare l'ambito di applicazione della norma, consentendo alle imprese di assicurazione l'utilizzo di qualsiasi titolo emesso nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione (e non solamente dei titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei cosiddetti mini-bond) quale attivo ammesso a copertura di riserve tecniche. Tale modifica dovrebbe aumentare l'interesse da parte delle imprese di assicurazione all'acquisto di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Le disposizioni della lettera *f*) sono volte a regolare la possibilità, per le società disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, di concedere credito anche sotto forma di finanziamento. La norma pone le basi per consentire a tali società - che rappresentano un punto di collegamento tra le imprese finanziate e gli investitori istituzionali - la concessione di finanziamenti e l'emissione di titoli a fronte dei finanziamenti concessi. In ottica

di tutela degli investitori, della riserva di attività bancaria e di riduzione dei rischi sistemici, i titoli emessi a fronte delle operazioni realizzate tramite la concessione di un finanziamento possono essere acquistati solo da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il comma 7 abroga la norma di interpretazione autentica dell'articolo 111 della legge fallimentare, di recente introdotta in sede di conversione del cosiddetto «decreto Destinazione Italia» (decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), in quanto in netto contrasto con gli interventi di riforma della disciplina del concordato preventivo che si sono susseguiti a partire dal 2005. Come noto, infatti, i principali obiettivi di tali interventi sono stati quelli di rendere la procedura di concordato preventivo più efficiente al fine di pervenire alla risoluzione delle crisi d'impresa in maniera più celere e, soprattutto, di favorire il risanamento dell'impresa in crisi attraverso la prosecuzione dell'attività aziendale. La norma in questione, per quanto di portata apparentemente limitata, pregiudica in misura significativa il raggiungimento di tali obiettivi.

Si richiamano a tal proposito le osservazioni critiche formulate nel parere del Ministero della giustizia in data 5 febbraio 2014 e, in particolare, i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma (retroattività della norma; assenza di significativo contrasto interpretativo della norma interpretata) nonché gli effetti negativi che dalla stessa potrebbero discendere (lesione dell'affidamento delle controparti del debitore in concordato; incerto rilievo della norma in caso di deposito di domanda di omologazione degli accordi *ex* articolo 182-*bis* della legge fallimentare; mancato coordinamento con esenzione da revocatoria).

Tra questi, occorre evidenziare il pregiudizio che ne potrebbe derivare alla conti-

nuità aziendale del debitore durante la procedura di «pre-concordato» e più in generale l'effetto disincentivante sull'utilizzo del concordato preventivo da parte delle aziende stante l'incertezza nei rapporti con i terzi. Infatti, poiché ai terzi non si garantisce più che, in caso di inadempimento, il debito contratto dal debitore in concordato sarà trattato come prededucibile in un successivo fallimento, tali terzi saranno restii a proseguire o avviare rapporti commerciali con il debitore, se non a condizioni particolarmente gravose per quest'ultimo. Ciò con pregiudizio, dunque, della continuità aziendale che la disciplina del concordato, specie dopo la riforma del 2012, intende favorire.

Più in generale, stante l'incertezza che deriva dalla norma in questione (peraltro in contrasto sistematico con altre norme, come si vedrà oltre), lo strumento del concordato preventivo rischia di diventare un'opzione poco praticabile soprattutto per le aziende che abbiano serie prospettive di risanamento e rapporti con i terzi da preservare. Il concordato preventivo tornerebbe dunque a essere relegato a soluzione di ultima istanza per società decotte, sostanzialmente un'anticamera del fallimento. Degli effetti di cui sopra si ha già evidenza pratica in alcune situazioni concrete, stante il clima di incertezza creato dalla norma in questione, clima destinato a diffondersi mano a mano che gli operatori acquistano consapevolezza degli effetti derivanti dalla norma stessa.

Infine, si rileva che la norma di interpretazione autentica è intervenuta sull'articolo 111 e non anche sull'articolo 161, comma 7, della legge fallimentare. Quest'ultima norma espressamente dispone che i crediti sorti durante il concordato per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono assistiti dal beneficio della prededuzione (indipendentemente dalla successiva ammissione del debitore alla procedura). Conseguentemente, non è chiaro in che modo la norma di interpretazione autentica abbia in-

ciso sull'applicazione dell'articolo 161, comma 7, né in che rapporto si ponga ora lo stesso articolo 161, comma 7, rispetto all'articolo 111 della legge fallimentare. La conseguente incertezza pregiudica la comprensibilità della complessiva disciplina della prededuzione, esattamente al contrario di ciò cui dovrebbe tendere una norma di interpretazione autentica.

Art. 23. - (Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)

Il costo dell'energia è una delle principali voci del bilancio delle imprese e delle famiglie ed è considerato come un importante fattore di competitività per il sistema Paese. Per questi motivi è ormai un'esigenza prioritaria avviare un ampio processo di revisione della bolletta energetica, elettrica e del gas, con ricadute nel futuro immediato e prossimo ed avente il duplice obiettivo di rilanciare l'economia, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese che costituiscono la struttura portante del sistema economico italiano, e di garantire l'equità tariffaria del settore elettrico, riequilibrando gli oneri tra le diverse categorie di consumatori e riducendo le forme di prelievo eccessive o ingiustificate.

L'azione da porre in essere, dunque, risponde ad un disegno unitario che è idoneo ad incidere su singole voci tariffarie e componenti strutturali del sistema energetico. Esso per essere attuato richiede interventi molteplici e diversificati, di natura legislativa ed amministrativa, da realizzare in maniera simultanea e i cui effetti, di breve e medio periodo, si manifesteranno già alla fine di quest'anno attraverso positive ricadute a favore dei consumatori finali.

Le misure sono di ampio respiro e riguardano l'intero bilancio energetico, operando attraverso la rimodulazione degli incentivi, la revisione dei trasferimenti in favore di alcuni produttori di energia (in particolare l'e-

liminazione di alcune forme di sussidio alle fonti fossili), il riesame delle agevolazioni per specifiche categorie di consumatori e la riduzione dei costi di sistema, anche con riguardo alla tariffa del gas.

Già il decreto Destinazione Italia aveva individuato nel cosiddetto «spalma-incentivi volontario» per tutti i produttori di energia da fonti rinnovabili un prezioso strumento per ridurre il costo dell'energia a favore dei consumatori.

Sul solco di tale tracciato e per reperire importanti risorse per il rilancio delle piccole e medie imprese, si è pensato di potenziare tale meccanismo attraverso la rimodulazione dell'erogazione degli incentivi destinati ai produttori di energia fotovoltaica con impianti di potenza superiore ai 200 kW, che rappresentano il 4 per cento degli operatori del settore e beneficiano del 60 per cento della spesa annua per incentivo.

Saranno, inoltre, verificati, adeguati ed eventualmente eliminati alcuni servizi o agevolazioni che appaiono oggi meno necessari che nel passato. Tale processo di verifica riguarda, per esempio, il servizio di interrompibilità dei grandi consumatori industriali, il regime speciale per il trasporto ferroviario, limitando le agevolazioni al solo servizio universale, le riserve di capacità garantite agli Stati esteri, i benefici per i sistemi semplici di produzione e consumo, l'integrazione dei ricavi per lo sconto dipendenti del settore elettrico, le modalità di recupero dei costi sostenuti dalle imprese elettriche minori.

In generale, i costi di sistema saranno rideterminati. In questo ambito sarà necessario rivedere il fondo di garanzia per i ricavi del gestore della rete elettrica, garantire che il funzionamento del gestore dei servizi energetici (GSE) sia posto a carico dei fruitori dei servizi mediante tariffa specifica, ridurre i colli di bottiglia sulla rete mediante investimenti che consentano di rimodulare gli impianti «essenziali».

Un ulteriore contributo arriverà dall'azione delle autorità di regolazione e controllo e dall'adeguamento dei regolamenti di mercato, nell'ambito della remunerazione delle reti, del regolamento della borsa elettrica con la previsione di prezzi «negativi», dell'intensificazione dei controlli su eventuali abusi di posizione dominante e sui beneficiari degli incentivi.

Infine, sarà possibile intervenire sulla tariffa del gas mediante il potenziamento infrastrutturale, l'eliminazione delle sovvenzioni alle centrali a olio, il contenimento dei costi di remunerazione delle infrastrutture e delle reti, a garanzia della concorrenza e della sicurezza del sistema gas.

In sintesi e graficamente le misure si possono così riassumere:

- 1) Spalma-incentivi volontario nel settore delle rinnovabili
- 2) Spalma-incentivi obbligatorio per i grandi produttori di energia fotovoltaica, con opzione di autoriduzione
- 3) Riduzione dell'interrompibilità
- 4) Revisione del fondo di garanzia dei ricavi del gestore della rete elettrica
- 5) Revisione del regime speciale del sistema ferroviario
- 6) Revisione degli accordi con gli Stati esteri
- 7) Revisione del regolamento della borsa elettrica (ad esempio, per i prezzi negativi)
- 8) Interventi contro l'abuso di posizione dominante
- 9) Intensificazione dei controlli su beneficiari di incentivi a carico delle tariffe
- 10) Revisione della regolazione per terminali di rigassificazione e gasdotti
- 11) Eliminazione dei riconoscimenti per centrali a olio
- 12) Rimodulazione delle agevolazioni per reti interne di utenza (RIU), sistemi efficienti di utenza (SEU) e sistemi ad essi equiparati (SESEU)

13) Rimodulazione delle modalità di finanziamento del GSE

14) Eliminazione del riconoscimento dei ricavi per sconti dipendenti del settore elettrico

15) Riduzioni dei «colli di bottiglia»

16) Riduzione delle centrali elettriche «essenziali»

17) Introduzione di costi efficienti per le isole minori

Il presente provvedimento intende dare avvio a questo processo e a tal fine introduce un primo pacchetto di misure a beneficio delle piccole e medie imprese (PMI) per le quali il costo dell'energia è mediamente più elevato del 30 per cento rispetto ai prezzi praticati alle imprese in altri Paesi dell'Unione europea.

Quello delle PMI è un ambito altamente competitivo, che necessita di interventi urgenti che ne garantiscano la stessa sopravvivenza, e i cui attori operano anche sui mercati esteri, contribuendo a generare una parte importante del PIL del Paese.

Ad esso risulta destinato in misura prevalente il risparmio di spesa derivante dalle misure di seguito descritte in dettaglio e riguardanti l'eliminazione di rendite di posizione e la rimodulazione degli incentivi, con l'obiettivo di pervenire a regime a un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale.

Con l'articolo 23 si stabilisce che i risparmi conseguenti alla riduzione di taluni oneri che gravano sulle bollette elettriche, derivanti dall'applicazione degli articoli da 24 a 30, vengono destinati ai consumatori di energia elettrica dotati di connessioni a media e bassa tensione per utenze diverse dal residenziale e dall'illuminazione pubblica, con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW per la bassa tensione e con potenza impegnata qualsiasi per la media tensione.

La norma assegna analoga destinazione anche ai minori oneri tariffari conseguenti

dall'attuazione delle norme sulla rimodulazione temporale degli incentivi alle energie rinnovabili, contenute nel decreto «Destinazione Italia». È attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di assicurare che, a regime, la riduzione della bolletta elettrica non sia cumulata con le agevolazioni di cui godono le imprese ad alta intensità energetica e che i benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

Art. 24. - *(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)*

Il comma 1 stabilisce il principio generale secondo cui i corrispettivi tariffari per la copertura degli oneri di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, salve le esenzioni disposte ai successivi commi.

I commi successivi intervengono sulla disciplina dei consumatori connessi ai cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo - le reti interne di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) - che sono, ad oggi, completamente esentati dal pagamento degli oneri di sistema per la parte di energia autoprodotta o per le forniture gestite nell'ambito di questi sistemi.

In particolare, il comma 2 stabilisce modalità con cui anche tali consumatori contribuiscono agli oneri generali di sistema, chiarendo che il regime di esenzione si applica non a tutta ma una parte dell'energia consumata e non prelevata dalla rete (ovvero a quella quota di energia consumata proveniente da autoproduzione). Più precisamente,

si stabilisce che ai predetti sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

La medesima percentuale si applica ai sistemi entrati in esercizio successivamente a tale data; viene conferita al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di aggiornare periodicamente con proprio decreto la percentuale citata, tenendo conto dell'esigenza di non ridurre eccessivamente la base di consumi cui si applicano gli oneri e dunque di evitare effetti redistributivi negativi.

È prevista, infine, una disciplina transitoria per l'anno 2015 al fine di consentire l'applicazione della norma anche alle reti e ai sistemi per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete. In tali casi l'Autorità può definire un sistema di maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema in modo da ottenere un effetto stimato equivalente a quello previsto dall'applicazione delle suindicate percentuali.

Art. 25. - *(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)*

La disposizione prevede che gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici (GSE), inerente i meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di rinnovabili ed efficienza energetica, sono posti a carico dei beneficiari dell'attività medesima. Le tariffe, proposte dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle attività, sono approvate dal Ministro dello sviluppo economico e aggiornate ogni tre anni.

Art. 26. - (*Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici*)

L'articolo rimodula modalità e tempistiche di erogazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici.

In particolare, ridefinisce le modalità con cui il GSE provvede all'erogazione degli incentivi prevedendo la corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, e un conguaglio riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo, a fronte delle misure sulla produzione effettiva. Tale modalità intende evitare che l'erogazione degli incentivi sia basata esclusivamente sulla produzione presunta.

Il comma 3 prevede, per i soli impianti di potenza maggiore di 200 kW, una rimodulazione degli incentivi, che vengono spalmati su un periodo di 24 anni, rispetto all'attuale durata ventennale, con conseguente riduzione delle tariffe incentivanti spettanti. Per tali impianti, è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, dalla Cassa depositi e prestiti SpA. È previsto, inoltre, che le regioni e gli enti locali adeguino i permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici, alla nuova durata dell'incentivo. Si prevede, infine, che il produttore possa optare, in alternativa al predetto allungamento a 24 anni, per una riduzione volontaria di una quota pari all'8 per cento dell'entità residua dell'incentivo di spettanza alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 27. - (*Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico*)

La norma dispone l'esclusione dagli oneri tariffari, a decorrere dal 1° luglio 2014, dello sconto attualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore elettrico assunti dal 1979 al 1996.

Art. 28. - (*Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse*)

L'articolo prevede la revisione della regolazione e della remunerazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge n. 10 del 1991, sulla base di criteri di efficienza e di stimolo all'efficienza energetica, al fine di conseguire una riduzione degli oneri gravanti sulla bolletta elettrica dei consumatori.

Art. 29. - (*Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato*)

La norma stabilisce che l'applicazione delle condizioni tariffarie favorevoli previste in base alla convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana SPA (RFI) e Enel Distribuzione venga limitata ai soli consumi di energia elettrica relativi al servizio di trasporto ferroviario universale, come individuati con decreto che il Ministero dello sviluppo economico (MISE) è chiamato ad adottare con cadenza biennale, sentite le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per i trasporti.

Nelle more dell'adozione del predetto decreto e dell'effettiva operatività del nuovo sistema, che richiederà nuove modalità di rilevazione dei consumi ferroviari, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, è ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3.300 GWh, di un importo di 120 milioni di euro.

I tipi di trasporto diversi dal servizio universale (alta velocità, merci, eccetera) rimangono assoggettati al pagamento secondo i costi effettivi del servizio evitando, in tal modo, sussidi incrociati tra settore elettrico e settore ferroviario. L'Autorità dei trasporti ha il compito di vigilare che non vi sia una traslazione dei costi sui prezzi e sui pedaggi relativi al servizio universale e che la norma abbia una corretta applicazione sul mercato.

Art. 30. - (*Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili*)

L'articolo introduce una serie di semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare solare fotovoltaico. Per gli interventi già realizzabili con semplice comunicazione se ne precisano i contenuti, prevedendo un modello unico approvato dal MISE, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e si stabiliscono modalità semplificate per l'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari. Tale disposizione consente, peraltro, una riduzione degli oneri per le pratiche di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici. Sono, altresì, introdotte ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che consentono una diminuzione degli oneri economici gravanti sulle bollette elettriche, riducendo l'uso di biocarburanti diversi dal biometano, prevalentemente di importazione.

Art. 31. - (*Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi*)

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014») ha sostituito il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi.

La disposizione, nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2013, demandava al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di regolare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»; in attuazione di questa norma, il CICR aveva provveduto a disciplinare la materia, stabilendo (nel febbraio del 2000) che: 1) nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; 2) in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto a quanto previsto in linea generale dal codice civile (articolo 1283; la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta).

La modifica di cui alla legge n. 147 del 2013 ha sostituito l'articolo 120, comma 2, richiedendo al CICR di prevedere che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». La disposizione ha posto problemi interpretativi, in quanto da una parte sembra ammettere la capitalizzazione («gli interessi periodicamente capitalizzati...») e, dall'altra, stabilisce che gli interessi non producono interessi ulteriori (laddove l'effetto della capitalizzazione è proprio quello di passare a sorte capitale e, dunque, produrre interessi). Questi problemi interpretativi creano pesanti incertezze tra gli operatori; per questa ragione si propone una modifica dell'articolo 120, comma 2, del testo unico bancario

che ripropone l'impianto della disposizione vigente fino al 2013, modificandone tuttavia alcuni aspetti nella prospettiva di:

umentare la trasparenza dei tassi per i clienti; a tal fine si prevede che la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente o in conto di pagamento (nei limitati casi ammessi dal CICR) avvenga annualmente: si evita così, in caso di operazioni di apertura di credito, la capitalizzazione trimestrale, la quale incide sulla trasparenza del tasso applicato;

chiarire che la disciplina si applica anche a soggetti diversi dalle banche (ad esempio, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 o istituti di pagamento), attraverso il richiamo a tutte le operazioni disciplinate ai sensi del titolo VI del testo unico bancario (in luogo della formula, meno tecnica, di «operazioni bancarie»).

Il comma 2 stabilisce - al fine di evitare incertezze operative e vuoti di disciplina - che la delibera del CICR del febbraio 2000 continua ad applicarsi, «fermo restando il limite della periodicità almeno annuale» e fermo restando che la periodicità nel conteggio e nel pagamento degli interessi trova applicazione secondo il regime indicato nel citato comma 2 dell'articolo 120, come modificato dall'articolo 31 del presente provvedimento.

Il comma 3 puntualizza che: 1) la periodicità nel conteggio e nel pagamento degli interessi si applica decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della norma al fine di consentire agli operatori di effettuare, sia pure in termini stringenti, il necessario adeguamento delle procedure organizzative; 2) i contratti in essere alla data di applicazione della periodicità di cui sopra vanno adeguati entro i successivi quattro mesi, tempo necessario affinché possa farsi ricorso all'attivazione dell'articolo 118 del testo unico bancario, che prevede la possibilità di modificare i contratti mediante una comu-

nicazione che va necessariamente effettuata con un preavviso minimo di due mesi.

Art. 32. - (*Garanzia dello Stato in favore di Sace per operazioni non di mercato*)

Sace S.p.a. - già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - è la società che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, svolge le funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: in particolare, essa è autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana, come meglio definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Nel 2012, in forza delle previsioni contenute all'articolo 23-bis del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito di un più ampio piano di valorizzazione e dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, Sace S.p.a. è stata interamente ceduta dallo Stato a Cassa depositi e prestiti S.p.A., a un soggetto, cioè, che, pur essendo portatore di rilevanti interessi pubblici, è sul piano sia formale sia sostanziale un soggetto privato che opera sul mercato. A valle dell'operazione, si è quindi posta una duplice esigenza: da un lato, quella di assicurare la continuità dell'azione di Sace anche in relazione ad operazioni che determinano elevati rischi di concentrazione e, dall'altro, quella di assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. rispetto ad attività che, riguardando rischi non di mercato, hanno una evidente funzione pubblica.

In questa prospettiva, la disposizione integra il citato articolo 6 con i commi 9-*bis* e 9-*ter*.

Il comma 9-*bis* prevede che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato possa operare direttamente in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale individuate in ragione di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che siano in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. Sulla base di questi criteri, l'ambito di applicazione è comunque rimesso all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

La garanzia dello Stato opera non già sull'intera operazione ma a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie (cosiddette soglie di attivazione e di disattivazione) e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Essa è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato.

La garanzia può essere richiesta da Sace S.p.a. ed è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, anche tenuto conto della dotazione del fondo. In particolare, il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

a copertura delle garanzie dello Stato concesse, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014, ed è ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A. in relazione alle operazioni per le quali è rilasciata la garanzia.

Il comma 9-*ter* rimette a una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Sace S.p.A., il cui schema è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina dello svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-*bis* tra cui appunto il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-*bis*, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, si dà la possibilità al Ministero dell'economia e delle finanze di affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 33. - (*Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti*)

L'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 123, in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali, individua gli atti sottoposti al controllo. In particolare, la norma prevede che gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, - indicati nel comma 2, lettera a), della norma in esame -

siano sottoposti sia al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli uffici di controllo sia al controllo preventivo della Corte dei conti. La stessa norma delinea anche la procedura di controllo, prevedendo che gli atti per i quali è previsto il controllo della Corte di conti sono inviati a quest'ultima per il tramite degli uffici di controllo.

Al fine di evitare duplicazioni e rallentamenti nella procedura di spesa, la modifica che si propone è volta, per gli atti che sono sottoposti al controllo di entrambi i soggetti, a distinguere le due forme di controllo preventivo, assegnando agli uffici di controllo il controllo di regolarità contabile ed alla Corte dei conti il controllo di legittimità. La disposizione precisa, tuttavia, che

gli atti per i quali è previsto il solo controllo degli uffici di bilancio, questi lo esercitino sia per i profili di contabilità che per i profili di regolarità amministrativa.

Dal punto di vista procedurale la disposizione prevede inoltre che i due controlli, di regolarità contabile e di legittimità amministrativa siano esercitati parallelamente e non in sequenza, ciascuno secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Art. 34. - *(Abrogazioni e invarianza finanziaria)*

L'articolo abroga le norme non compatibili con le disposizioni di cui ai precedenti articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

ART. 1

(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

I **commi 1 e 2** hanno la finalità di semplificare il sistema dei controlli nel settore agricolo, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di organi di vigilanza appartenenti ad amministrazioni diverse, ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili, che di fatto comporta per le aziende agricole di essere sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza. Pertanto, si dispone che tale attività di vigilanza debba essere svolta in forma coordinata, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti e, dall'altro, che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli. A tal fine, si istituisce il registro unico dei controlli sulle imprese agricole presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e si introducono modalità di interscambio informatico dei dati relativi alle ispezioni e verifiche, utilizzando le strutture informatiche e le unità di personale esistenti presso ciascuna amministrazione, senza comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, realizzando anzi una razionalizzazione dell'attività ispettiva che potrà, in prospettiva consentire risparmi di risorse e rinviando comunque le modalità di attuazione ad un accordo interistituzionale da adottare in sede di Conferenza unificata.

Sul punto, si fa presente che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che già sta realizzando la banca dati della vigilanza sulle produzioni di qualità, ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 2012 (approvato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni), dispone delle risorse umane e materiali per la gestione del suddetto registro. Un apposito gruppo di lavoro, istituito nel febbraio 2014 con personale dell'ICQRF senza alcun nuovo onere per la finanza pubblica ha redatto lo schema strutturale della banca dati che sarà collocata in ambito SIAN. La valutazione della fattibilità tecnica e della supportabilità in base alle risorse esistenti è stata già operata insieme alla Direzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali competente in materia di sistemi informatici e SIAN.

Il **comma 3** introduce l'istituto della diffida per tutti gli illeciti agroalimentari di lieve entità puniti con le sole sanzioni amministrative pecuniarie, consentendo al responsabile, in caso di prima infrazione di violazioni sanabili, di sottrarsi al pagamento della sanzione adempiendo alle prescrizioni dell'organo di controllo entro un breve termine. La previsione determinerà una netta riduzione del contenzioso amministrativo, con un risparmio di spesa in termini di minore ingolfamento dei tribunali per cause che spesso hanno sanzioni edittali di poche migliaia di euro che solo in minima parte vengono incassate, peraltro dopo più gradi di giudizio e parecchi anni - se non prescritte- con costi unitari molto elevati. Il campo di applicazione delle disposizioni è circoscritto alle sole violazioni alle norme che disciplinano la produzione e il commercio dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola (sementi, mangimi, fertilizzanti e prodotti fitosanitari), con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare. Si esclude l'applicazione dell'istituto della diffida in caso di reiterazione specifica delle medesime violazioni nei tre mesi successivi alla diffida.



Il **comma 4** amplia la gamma delle modalità di estinzione dell'obbligazione pecuniaria spontanea, prevedendo la riduzione del 30% delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni.

Ai sensi del vigente sistema sanzionatorio, nel 2013 l'ICQRF ha emesso 2.194 ordinanze, per un valore di 15.751.895 euro: di esse solo 892 (il 40%) hanno dato luogo a pagamenti, per un importo di 1.384.353 euro.

In pratica, del valore delle ordinanze emesse nel 2013, solo il 9% viene ad essere pagato: il resto si trascina per lungo tempo in contenziosi che danno risultati economici modesti. Sempre con riferimento al 2013, l'incasso derivante dal contenzioso delle ordinanze pregresse è stato di 2.793.453 euro.

Pertanto, **la disposizione complessivamente non comporta effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto eventuali mancanti introiti da sanzioni sarebbero di entità trascurabile (al massimo il 30 % di 1,3 milioni di euro) e compensati con maggiori entrate legate alle più favorevoli condizioni di estinzione nonché con possibili risparmi di spesa, da accertare a consuntivo, connessi con la riduzione dei contenziosi.

ART. 2

(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)

Il **comma 1** prevede diverse modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato. Si tratta di interventi tesi a ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese e a consentire attività produttive, prima vietate, ottimizzando l'uso degli impianti e favorendo l'integrazione delle diverse attività economiche esercitate con evidenti riduzioni di costi per le imprese. **Le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica**, trattandosi di semplificazioni amministrative per adempimenti che comunque non producevano gettito, ma, al contrario, determinavano costi amministrativi per gestire i relativi procedimenti.

Peraltro, si fa presente che la sanzione soppressa (quella originariamente prevista dall'art. 35, comma 12, della legge 82 del 2006), non è mai stata attivata in quanto non è stato mai emanato il decreto di cui all'articolo 26 della stessa legge che costituiva il fondamento della predetta sanzione. **Dunque non vi sono nuovi oneri derivanti dall'eliminazione di detta sanzione.**

ART. 3

(Interventi per il sostegno del Made in Italy)

La disposizione in esame introduce, per le imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, nonché alle PMI così come definite dal Regolamento comunitario n. 800/2008 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, due crediti di imposta.

In particolare, il credito d'imposta di cui al **comma 1** è stabilito nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque fino a 50.000 euro, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il **comma 3** prevede, invece, l'introduzione di un credito stabilito nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti, e comunque fino a 400.000 euro, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.



Al riguardo, si evidenzia che al **comma 5** del medesimo articolo sono indicati gli oneri massimi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3; pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame corrispondono alla somma dei limiti di spesa indicati pari complessivamente a **5 milioni di euro per il 2014 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, coperti ai sensi dell'articolo 8 recante "Disposizioni finanziarie"**.

I **commi 7, 8 e 9** recano modifiche di carattere procedurale e di adeguamento alle nuove disposizioni europee alla legge n. 4 del 2011 e non comportano **nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Il **comma 10** si limita ad estendere le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti già esistente a quella ulteriore del contrasto agli sprechi alimentari, senza **comportare alcun ulteriore onere per la finanza pubblica**. Infatti, tale novella si tradurrà unicamente in un ampliamento dell'attività di coordinamento volta a individuare derrate alimentari da destinare agli indigenti che potrà quindi avere ad oggetto anche la gestione degli sprechi alimentari. Il Tavolo permanente di coordinamento risulta già costituito dal presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e funzionante.

ART. 4

(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)

I **commi da 1 a 5**, al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, sono volti a garantire la separazione spaziale delle produzioni relative alla mozzarella di bufala DOP e dei suoi semilavorati e prodotti finali, da produzioni che non utilizzano il disciplinare della bufala DOP, prevedendo, tra l'altro, una serie di sanzioni per i trasgressori. Tali disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo, senza prevedere ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

L'abrogazione delle norme di cui al **comma 7** e la previsione delle disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui al **comma 8** non prevedono oneri in capo alla finanza pubblica, limitandosi a prevedere un sistema sanzionatorio per chi coltivasse prodotti OGM in violazione degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

ART. 5

(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

Il presente articolo introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro agricoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, che tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata di almeno tre anni, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) siano privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi ed è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

I **commi 1, 3 e 4** definiscono le finalità e i termini dell'intervento e la platea dei beneficiari. Il beneficio, di carattere sperimentale, è volto alla promozione di occupazione di giovani fino a 35 anni, in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020. Il beneficio riguarda datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile che assumano, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno tre anni, lavoratori che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n.800/2008. Il Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 9 agosto 2008 individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli attuali articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea del 2009). L'articolo 40, in particolare, prevede che regimi di aiuti nazionali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune (ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato) e sono esenti dall'obbligo di notifica (di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato), purché siano soddisfatte alcune condizioni. In primo luogo l'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili.

Il **comma 2** dispone la costituzione di un fondo per l'erogazione degli incentivi alle nuove assunzioni previste dal comma 1 con la **dotazione di, 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018**, alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 8 recante "*Disposizioni finanziarie*".

Secondo quanto previsto dai **commi 5, 6 e 7**, le assunzioni, per essere ammesse all'incentivo, dovranno determinare un incremento netto della base occupazionale. Tale incremento è calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. Per quanto riguarda l'incremento occupazionale si deve tener conto anche delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti comunque capo allo stesso soggetto.

Il **comma 6**, in particolare, prevede che l'incentivo venga riconosciuto, per un periodo di 18 mesi, nella misura di un terzo della retribuzione lorda complessiva ai fini previdenziali, da fruire esclusivamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:

- a) per le assunzioni a tempo determinato:
 - 1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
 - 2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
 - 3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;
- b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

Il **comma 8** prevede che l'INPS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, disciplini, con propria circolare, le modalità attuative di fruizione degli incentivi e ponga in essere tutte le azioni necessarie per consentire la fruizione dell'incentivo, senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede che gli incentivi siano attribuiti, su domanda, da parte dell'INPS, in base all'ordine cronologico, relativo alla data di assunzione più risalente; nel caso di raggiungimento del limite di risorse non sono prese in considerazione ulteriori domande, con riferimento alla regione interessata. In ogni caso l'INPS provvede al monitoraggio della spesa, inviando relazioni periodiche



ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Sulla base dei dati INPS 2012 risultano impegnati in agricoltura 315.808 lavoratori di età inferiore a 35 anni pari al 35% dell'occupazione complessiva. Nella fascia di età under 35 anni si rileva una maggiore precarietà del lavoro con una incidenza di lavoratori che svolge meno di 102 giornate di lavoro del 67% contro una quota del 54% per gli over 35 anni.

La platea di giovani che potrebbe essere interessate da un incentivo volto a stabilizzare il lavoro agricolo, attraverso la stipula di un contratto a tempo determinato di almeno 102 giornate lavorative o con contratto a tempo indeterminato, è di circa 150 mila lavoratori al di sotto dei 35 anni che svolge al momento meno di 102 giornate. Stimando che circa il 10% di tale platea possa accedere alle condizioni contrattuali necessarie per godere degli incentivi, il costo complessivo della misura è compatibile con lo stanziamento del fondo di 31 milioni di euro complessivi. La misura dell'incentivo, valutabile in un terzo della retribuzione imponibile, è stimabile mediamente in circa 19 euro a giornata. Il massimale previsto per ciascun lavoratore consentirebbe di incentivare contratti di lavoro per oltre 150 giornate lavorate.

Con riferimento alle disposizioni finanziarie, occorre evidenziare comunque che l'incentivo è concesso con un meccanismo "a rubinetto" a valere sulle risorse di un fondo appositamente istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al quale confluiscono, come precisato *infra* a titolo di dotazione **5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018**. La ripartizione temporale delle risorse del fondo, che costituiscono il limite di spesa per ciascuno degli anni indicati, tiene conto delle modalità di riconoscimento del beneficio disciplinate dall'articolo in esame avuto particolare riguardo a quanto previsto al comma 6. In ogni caso il meccanismo di monitoraggio previsto al comma 9 è idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa previsto dalla norma.

I **commi 10 e 11** prevedono specifici adempimenti in linea con la vigente normativa europea e non comportano oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 12**, al fine di evitare una duplicazione con l'incentivo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, prevede che alle assunzioni ammesse all'incentivo di cui al presente articolo sono non si applichi quello previsto dal citato decreto-legge n. 76 del 2013.

Il **comma 13** prevede l'applicazione al 50% delle deduzioni ai fini IRAP, attualmente applicabili relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori stagionali in agricoltura che lavorino per almeno 150 giornate all'anno.

Elaborando i dati del Modello 770/2012 (AI 2011) sono stati selezionati i lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate lavorative impiegati nel settore agricolo.

Dalla elaborazione è emersa una platea di lavoratori di circa 143.000 per i quali è possibile fruire della deduzione forfetaria di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per un importo pari al 50 per cento.

Ripartendo la platea tra lavoratori impiegati nelle regione del "nord" e quelli del "sud" ed ulteriormente tra giovani o donne e altri lavoratori, si è stimato una perdita di gettito di competenzaza dal 2014 pari a 18 milioni di euro, utilizzando un'aliquota ai fini Irap pari a 1,7%.

Di cassa, non applicando la disposizione in sede di acconto per il 2014 secondo quanto stabilito al comma 12 della proposta si stimano i seguenti effetti:



	2014	2015	2016
IRAP	0	- 33,3	- 18,0

in milioni di euro

Il **comma 14** prevede che il comma 13 si applichi solo a seguito dell'avvenuta notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.

Agli oneri derivanti dai commi 13 e 14, pari a 33,3 milioni di euro nell'anno 2015 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 8 recante "Disposizioni finanziarie"

ART. 6

(Rete del lavoro agricolo di qualità).

L'articolo prevede l'istituzione di una rete virtuale del lavoro agricolo di qualità finalizzata promozione, attraverso un processo di asseverazione di regolarità delle imprese agricole aventi determinati requisiti, dell'attività di prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale relativa al contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

La rete sarà istituita presso l'INPS che, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, è incaricato anche di assicurare il funzionamento della cabina di regia incaricata di sovrintendere al funzionamento della rete.

Si prevede espressamente che la partecipazione alla cabina di regia non comporta l'attribuzione di alcun tipo di compenso e una clausola di invarianza anche rispetto alle spese di funzionamento.

Si prevede inoltre una disposizione di orientamento dei controlli prioritariamente verso le imprese che non fanno parte della rete, ottimizzando quindi l'utilizzo delle risorse a tal fine previste dall'Inps e consentendo in prospettiva il recupero di somme derivanti dall'evasione contributiva.

Il comma 8 specifica che, per le attività di propria competenza, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ART. 7

(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale)

Commi 1 e 2 La norma in esame, a decorrere dal 2014, dispone per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. Per l'anno 2014 la disposizione non rileva ai fini del versamento degli acconti relativi alle imposte dirette a carico del soggetto beneficiario.

Nel complesso la quota di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali risulta pari al 30%. Ai fini della valutazione degli impatti finanziari della norma si ipotizza che la quota di soggetti che prendono in affitto terreni agricoli e possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale sia pari al 60%. Sulla base di dati forniti da AGEA, nell'ipotesi prudenziale che la misura determini un effetto incrementale sulla superficie presa in affitto pari al 15%, si stima quindi la seguente distribuzione per classe di superficie in affitto di soggetti interessati dall'agevolazione in esame:



	Classe di superficie (ha)				
	Minore di 1	Tra 1 e 5	Tra 5 e 10	Tra 10 e 15	Oltre 15
Numero di soggetti < 35 anni	1.125	4.829	3.407	1.871	4.683
Dimensione media superficie in affitto (ha)	0,64	3,27	8,29	14,07	47,74

In base a dati forniti dal MIPAAF, risulta che i prezzi degli affitti dei terreni agricoli presentano una notevole variabilità a seconda della localizzazione e del tipo di coltura. Si passa da cifre non superiori a 250 euro per ettaro per pascoli e seminativi a circa 1000 euro per colture ortive o arboree. Ai fini della valutazione degli impatti finanziari della norma si ipotizza che il 30% dei terreni affittati abbiano prezzi pari a 250 euro per ettaro e il restante 70% prezzi medi pari a 450 euro per ettaro. Considerando il limite massimo di detrazione pari a 80 euro per ettaro, si stima quindi una detrazione media spettante pari a 70,25 euro per ettaro ($250 \times 19\% \times 30\% + 80 \times 70\%$).

Applicando tale detrazione media per ettaro alle occorrenze della tabella sopra riportata, con l'eccezione della classe di superficie oltre i 15 ettari, per la quale si considera il limite massimo di detrazione, pari a 1.200 euro per ogni soggetto interessato, si stima quindi una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a 10,6 milioni di euro.

Gli effetti in termini di cassa risultano i seguenti:

	2014	2015	2016
IRPEF	0	-18,6	-10,6

milioni di euro

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 18,6 milioni di euro nell'anno 2015 e 10,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 8 recante "Disposizioni finanziarie"

Comma 3: La norma in esame, abrogando il comma 1 dell'articolo 31 del TUIR, dispone di conseguenza l'abrogazione delle agevolazioni consistenti, in caso di mancata coltivazione per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, nella computazione del reddito dominicale per il solo 30% e nell'esclusione dall'IRPEF del reddito agrario.

In base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2013 risulta un ammontare di reddito dominicale relativo ai casi particolari collegati alla "mancata coltivazione" pari a 32,2 milioni di euro. Risulta inoltre un ammontare di reddito agrario relativo ai medesimi casi particolari pari a 16,9 milioni di euro.

Ai fini della presente stima si ipotizza, ai fini prudenziali, un abbattimento del 50% del citato ammontare di reddito dominicale per tenere conto degli effetti conseguenti alla contestuale parziale abrogazione dell'esenzione IMU per i terreni agricoli. Applicando un'aliquota marginale media del 27% al differenziale di base imponibile che scaturisce dall'applicazione della norma in esame si perviene ad un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa 7,6 milioni di euro. Si stima inoltre un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 0,4 e 0,1 milioni di euro.

Considerando la decorrenza della norma dal 2014, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):



	2014	2015	2016
IRPEF	0	+13,3	+7,6
Addizionale regionale	0	+0,4	+0,4
Addizionale comunale	0	+0,2	+0,1
Totale	0	+13,9	+8,1

in milioni di euro

Il **comma 4**, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari pari al 30 per cento, per l'anno 2015, e al 7 per cento a decorrere dall'anno 2016. Per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è disposta per il solo anno 2015 ed è pari al 10%. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto per il 2015 ed il 2016, la disposizione prevede che i contribuenti già tengano conto delle rispettive nuove rivalutazioni.

La legislazione vigente dispone che per gli anni 2013, 2014 e 2015 i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati del 15%. Per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è pari al 5 per cento.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno di imposta 2012 risulta un ammontare imponibile di reddito dominicale e agrario pari rispettivamente a 598,8 e 680,8 milioni di euro. Sulla base dei dati relativi alla previdenza degli agricoltori, si stima una quota di imprenditori agricoli professionali pari al 10%.

Per l'anno 2015, applicando l'incremento del 15% disposto dalla norma (del 5% per gli agricoltori professionali) si stima un ammontare di maggiore imponibile, pari a 179,15 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2016, sulla base delle medesime stime l'incremento di base imponibile risulta di circa 80,6 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media del 27 per cento si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua per l'anno 2015 di circa 48,4 milioni di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 2,7 e 0,9 milioni di euro. Il recupero di gettito di competenza annua a decorrere dal 2016 può conseguentemente essere stimato in 21,8 milioni di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 1,2 e 0,4 milioni di euro.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

	2014	2015	2016	2017	2018
IRPEF	0	+36,3	+28,4	+21,8	+21,8
Addizionale regionale	0	0,0	+2,7	+1,2	+1,2
Addizionale comunale	0	0,0	+1,2	+0,3	+0,4
Totale	0	+36,3	+32,3	+23,2	+23,4



ART. 8

(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** reca il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di **800.000 euro a decorrere dall'anno 2018**.

Agli oneri derivanti dalle diverse disposizioni contenute negli articoli 3 "*Interventi per il sostegno del Made in Italy*", commi 1 e 3 (credito di imposta), 5 "*Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura*", commi 2 (incentivi per le assunzioni di giovani) e 13 (detrazioni irap per contratti di lavoro agricolo con particolari requisiti), 7 "*Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e di carattere fiscale*", commi 1 e 2 (detrazioni per l'affitto di terreni agricoli), e 8 "*Disposizioni finanziarie*", comma 1 (rifinanziamento del Fondo ISPE), pari a **5 milioni di euro per l'anno 2014, a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019** si provvede, ai sensi del comma 2:

- a) quanto a **6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
- b) quanto a **5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015** mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) quanto a **12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a **13,30 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016** mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7 "*Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e di carattere fiscale*", comma 3, del presente decreto;
- e) quanto a **36,30 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017** mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7 recante "*Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e di carattere fiscale*", comma 4, del presente decreto.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA



ART. 9

(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

La disposizione prevede interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), autorizzando il fondo rotativo, di cui all'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n.296, relativo al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, a finanziare sia direttamente i soggetti pubblici che i fondi di investimento immobiliare chiusi promossi ai sensi dell'art 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Le modalità di intervento del citato fondo restano a carattere rotativo ed il fondo opera nei limiti delle risorse disponibili che, allo stato attuale, sul conto corrente 25036 intestato "M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06", risultano pari ad € 350.000.000,00, al netto delle risorse già impegnate con i bandi in corso di attuazione (€ 70.000.000,00 per la riqualificazione di Taranto di cui all'art. 1 d.l.129/2012, € 144.000.000,00 in attuazione dell'art. 57 del d.l.83/2012 - Circolare del 18/01/2013 -- ed € 67.434.058,00 in attuazione dell'art.1, co. 1110, della legge n. 296/2006 - Circolare del 16/02/2012).

In particolare, il comma 2 vale a chiarire che i finanziamenti diretti ai soggetti pubblici, pur rientrando a pieno titolo nel patto di stabilità interno restano esclusi dall'applicazione dei limiti all'indebitamento degli enti locali stabiliti all'art. 204 del TUEL.

Il comma 5 prevede quale condizione di accesso ad entrambi i meccanismi di finanziamento a tasso agevolato la diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica.

Al comma 7 viene specificato inoltre l'importo massimo dei finanziamenti in base alla tipologia degli interventi e la durata massima dei finanziamenti agevolati che non potrà essere superiore a 20 anni.

Il comma 8 stabilisce che con decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, saranno individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

Al comma 10 si precisa inoltre che il coordinamento di tutti gli interventi è assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attività si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dalla norma non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 10

(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)

Commi 1 - 3: la disposizione prevede il subentro del Presidente della regione, nel territorio di rispettiva competenza, nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali.



Per il citato Presidente non è previsto alcun compenso.

Sulla base di tale disposizione normativa è possibile ipotizzare che il risparmio per la soppressione dei citati Commissari straordinari è quantificabile in 1.800.000,00 euro annui, con conseguente disponibilità di tali risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi.

RISPARMI SOPPRESSIONE COMMISSARI STRAORDINARI DELEGATI ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO				
N	REGIONE	COMPENSO		TOTALE RISPARMIO
		Parte Fissa	Parte Variabile	
1	ABRUZZO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
2	BASILICATA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
3	CALABRIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
4	CAMPANIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
5	EMILIA ROMAGNA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
6	FRIULI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
7	LAZIO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
8	LIGURIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
9	LOMBARDIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
10	MARCHE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
11	MOLISE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
12	PIEMONTE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
13	PUGLIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
14	SARDEGNA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
15	SICILIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
16	TOSCANA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
17	UMBRIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
18	VENETO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
TOTALE				€ 1.800.000,00



Comma 4: le spese relative all'espletamento delle attività tecniche e amministrative connesse alla realizzazione degli interventi sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. La copertura delle spese di incentivazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - riconosciuto anche nell'ambito della rendicontazione dei fondi Comunitari - grava sui quadri economici degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in ogni singolo Accordo di programma di competenza della stazione appaltante.

Comma 7: la disposizione prevede la trasformazione dell'attuale Ispettorato generale in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A seguito di tale trasformazione, la direzione generale, individuata dai regolamenti suddetti, subentra nelle funzioni già esercitate dall'Ispettorato generale, nel rispetto della dotazione organica vigente.

La successione della direzione generale all'Ispettorato Generale **non comporta oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto, come appena chiarito, avverrà nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Comma 8: la disposizione prevede di trasformare da obbligatoria a facoltativa la nomina di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di uno dei due componenti effettivi designati dal Ministero presso il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. A regime, dunque, non sarà più obbligatorio che almeno uno di tali componenti effettivi sia scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Conseguentemente il termine finale del periodo transitorio coincide con la data di cessazione dell'incarico.

Allo stato non è possibile calcolare l'eventuale risparmio che potrà essere accertato solo a consuntivo.

Comma 11: i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e che, a tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi anche di un'apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 12 : le modifiche proposte hanno carattere eminentemente procedurale e non modificano comunque i limiti complessivi di spesa fissati dal decreto-legge. In particolare alla lettera b) specifica che l'estensione delle indagini ad ulteriori terreni agricoli (ulteriori rispetto a quelli già individuati con DM 11 marzo 2014) può essere disposta solo nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, **evitando oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.**

ART. 11

(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)



La disposizione prevede misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie aliene e la difesa del mare, per l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre nonché la proroga dei termini per il conferimento delle sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche e parametri di verifica per gli impianti termici civili.

Comma 1: la disposizione non produce aggravii né oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto mira a promuovere accordi per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione delle specie di particolare interesse e soggetti a rischio di estinzione.

Comma 2: modifica l'articolo 12, comma 23 del DL. 6 luglio 2012 n. 95 prevedendo che la partecipazione alla Commissione scientifica CITES non dia diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di missione. Alla copertura degli oneri di missione, quantificati in euro 20 mila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 comma 1 legge 31 luglio 2002, n. 179.

Comma 3: viene posto un principio di responsabilità solidale in quanto gli obblighi previsti dall'articolo 12 della legge 31 dicembre 1972 n. 979 a carico del comandante, l'armatore o il proprietario di una nave si estendono in via solidale, anche al proprietario del carico che abbia commesso il fatto dannoso con dolo o colpa grave. **Tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 4: non comporta, né può comportare oneri diversi o maggiori per la finanza pubblica, trattandosi esclusivamente di norme di ridefinizione della *governance* degli Enti parco senza effetti sull'erario, da realizzarsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 5: viene introdotta una proroga dei termini per il conferimento delle sostanze ozono lesivo contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio al fine di evitare una incongrua applicazione delle sanzioni contenute all'art. 5 del D.Lgs. 108/2013. Lo spostamento dei termini avendo carattere ordinamentale **non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Comma 6: viene specificato che le linee guida necessarie per la realizzazione ed il monitoraggio delle infrastrutture che emettono onde elettromagnetiche possono essere adottate con più decreti dirigenziali. **Non comporta effetti per la finanza pubblica.**

Commi 7, 9, 10, 11: introducono delle importanti modifiche in materia di impianti termici. Le disposizioni proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall'entrata in vigore della disciplina introdotta con l'art. 34, comma 52, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con l'art. 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persistenza dell'obbligo di trasmettere la dichiarazione di installazione degli impianti termici civili all'autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l'integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell'impianto. **Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica**

Comma 8: estende l'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, anche alla Regione Lombardia **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 12: si occupa del contenimento delle popolazioni di specie animali alloctone, senza prevedere misure aggiuntive o nuove e pertanto **senza impatti negativi sulla finanza pubblica.**



ART. 12

(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)

Commi 1, 2, 3 e 4: le disposizioni sono volte a coniugare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica e di semplificazione delle procedure della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90) con il fine di conseguire con immediatezza più elevati livelli di semplificazione e operatività. Pertanto, trattandosi di semplificazioni a costo zero, non si determinano oneri a carico della finanza pubblica. L'effetto della norma è quello di realizzare ulteriori risparmi.

COMMISSIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA-VAS**1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge 14 luglio 2008, n. 123, sono disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/DEC/150/2007.

2. COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione assicura il supporto tecnico-scientifico in attuazione di quanto previsto dall'art.8 del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, svolgendo i seguenti compiti:

1. provvede alle attività tecnico istruttorie per la verifica di assoggettabilità e per la valutazione di impatto ambientale dei progetti presentati dai Proponenti in applicazione delle disposizioni del Titolo III e del Titolo IV della Parte II del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed esprime il proprio parere motivato sulla compatibilità ambientale delle opere assoggettate a VIA;
2. esegue, in attuazione delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale (VIA Speciale) dal Capo IV del Titolo III della Parte II del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica ed esprime il proprio parere sui relativi progetti;
3. svolge le attività tecnico istruttorie, compresa la verifica di assoggettabilità, per la VAS dei piani e programmi, in applicazione delle disposizioni del Titolo II e del Titolo IV della Parte II del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
4. esprime pareri tecnici su specifica richiesta della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali;
5. provvede ad evadere, a mezzo dell'Ufficio di Segreteria, le richieste di accesso formulate in ordine ad atti e documenti di propria formazione o dalla stessa detenuti notiziandone contestualmente la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

3. CONTRIBUTO ONERI ISTRUTTORI PER LA PROCEDURA DI VIA

Il costo per i compensi della Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è garantito attraverso l'obbligo del versamento di un contributo pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, gravante in capo al richiedente la Valutazione di Impatto Ambientale



(VIA) (art.27 della Legge n.136 del 1999 e art. 9, comma 6 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90). Per la disciplina della corresponsione del contributo rimane valida la Circolare 18 ottobre 2004 del Ministero dell'Ambiente, pubblicata sulla G.U., serie generale, n. 305 del 30 dicembre 2004, che fornisce tutta una serie di chiarimenti sulle modalità di calcolo dell'importo del valore delle opere da realizzare da cui ricavare l'ammontare del relativo contributo.

4. ORGANI DELLA COMMISSIONE

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, istituita ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è composta da cinquanta esperti, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche.

La Commissione è articolata nei seguenti organi:

Funzione	N.
Presidente	1
Segretario	1
Coordinatori delle sottocommissioni	3
Commissari componenti del Comitato di Coordinamento	5
Membri della Commissione	40
TOTALE	50

5. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Al presidente, al Segretario ed ai membri della Commissione compete, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC/153/2007, decurtato del 10% secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispettivamente un compenso di:

Funzione	Compenso [€]
Presidente	84.240,00
Segretario	73.710,00
Coordinatore delle sottocommissioni	77.220,00
Commissario componenti del Comitato di Coordinamento	70.200,00
Membro della Commissione	58.500,00

Su base annua, quindi, considerando anche le spese per oneri fiscali, rimborsi, missioni e trasferte, il costo per i compensi della Commissione, garantito attraverso il meccanismo dello 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come descritto al paragrafo 3, risulta essere pari a:



Importi definiti dal Decreto GAB/DEC/153/2008 con riduzione del 10% secondo Legge n. 122 del 30/07/2010						
	N.	Compenso	int. art. 2 comma 2	int. art. 2 comma 3	TOTALE	TOTALE
Presidente	1	58.500,00	11.700,00	14.040,00	84.240,00	84.240,00
Segretario	1	58.500,00	11.700,00	3.510,00	73.710,00	73.710,00
Coordinatori delle sottocommissioni	3	58.500,00	11.700,00	7.020,00	77.220,00	231.660,00
Commissari componenti del Comitato di Coordinamento	5	58.500,00	11.700,00		70.200,00	351.000,00
Membri della Commissione	40	58.500,00			58.500,00	2.340.000,00
Spese per rimborsi, trasferte, missioni, oneri fiscali, ecc...						1.519.390,00
Totale						4.600.000,00
Spese per il funzionamento della Commissione						1.900.000,00
TOTALE						6.500.000,00

Oltre ai compensi per i Commissari bisogna considerare che le spese per il funzionamento della Commissione, comprensive dei costi di supporto tecnico-amministrativo, affitto locali archivio, spese generali, ecc..., ammontano a circa due milioni di euro. Pertanto il costo complessivo della Commissione è di circa 6.500.000 euro.

6. IPOTESI DI RIDUZIONE COMPONENTI

Ipotizzando una riduzione del numero dei componenti della Commissione da 50 a 40, il costo complessivo della Commissione stessa si ridurrebbe di circa un milione di euro come da prospetto sottostante:



Importi definiti dal Decreto GAB/DEC/153/2008 con riduzione del 10% secondo Legge n. 122 del 30/07/2010						
	N.	Compenso	int. art. 2 comma 2	int. art. 2 comma 3	TOTALE	TOTALE
Presidente	1	58.500,00	11.700,00	14.040,00	84.240,00	84.240,00
Segretario	1	58.500,00	11.700,00	3.510,00	73.710,00	73.710,00
Coordinatori delle sottocommissioni	3	58.500,00	11.700,00	7.020,00	77.220,00	231.660,00
Commissari componenti del Comitato di Coordinamento	5	58.500,00	11.700,00		70.200,00	351.000,00
Membri della Commissione	30	58.500,00			58.500,00	1.755.000,00
Spese per rimborsi, trasferte, missioni, oneri fiscali, ecc...						1.215.512,00
Totale						3.711.122,00
Spese per il funzionamento della Commissione						1.900.000,00
TOTALE						5.611.122,00

Le spese per rimborsi, trasferte, missioni, oneri fiscali, ecc, sono stati rimodulate in modo proporzionale rispetto al numero di componenti ipotizzato

Comma 5: consente, con impatto immediato e al fine di accelerare la spesa, l'utilizzo delle risorse finanziarie individuate nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2007/2013 ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse comunitarie. La disposizione **non comporta oneri a carico della finanza pubblica**, dal momento che le risorse sono le medesime già indicate Quadro Comunitario suddetto.

ART. 13

(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)

Le disposizioni ai **commi 1, 2 e 3**, prevedendo una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza, risponde alla necessità e all'urgenza di superare le difficoltà e le incertezze procedurali della disciplina vigente che rallentano l'attuazione e l'approvazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati; interventi che sono indispensabili per il risanamento e utilizzo in sicurezza ambientale e sanitaria di aree già fortemente antropizzate, con effetti diretti sia per investimenti e rilancio economico occupazionale delle aree in questione,



sia sulla conservazione di territori a diverse vocazioni ambientali e ancora non antropizzati. Dal punto di vista finanziario **la norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica**, in quanto è diretta al miglioramento di procedure amministrative favorendo il processo di semplificazione.

Il **comma 4** introduce modifiche all'articolo 216-bis del decreto legislativo 152 del 2006 che hanno lo scopo di inquadrare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

I **commi 5 e 6** introducono misure urgenti per la disciplina dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, nonché delle bonifiche in aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, come già più diffusamente indicato in relazione illustrativa la esplicitazione nella disposizione normativa di riferimento [articolo 184, comma 5-bis) del Codice dell'ambiente], dell'inclusione fra i rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture stabilmente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, anche dei reflui navali (acque nere e grigie) ed oleosi di sentina, è volta a superare le pure, purtroppo, intervenute interpretazioni di senso contrario da parte di alcuno degli elementi di organizzazione intermedi (ARPA, Province, Comuni) che a vario titolo esercitano competenze in materia di trattamento dei rifiuti.

Ciò, oltre che a sterili diatribe interpretative fra differenti livelli di amministrazioni, purtroppo ha determinato, a partire dal secondo semestre del 2012, il progressivo blocco, pur dopo anni di pacifico esercizio, degli impianti di trattamento e smaltimento di tali tipologie di rifiuti, all'uopo in dotazione alla difesa, ed in particolare alla Marina militare, all'interno delle basi navali, con la connessa necessità di appaltare all'esterno gli specifici servizi. Le conseguenze finanziarie della citata situazione sono consistite in un incremento degli oneri per lo smaltimento di tali tipologie di rifiuti pari a circa 9 Mln di euro per anno, solamente per le unità navali da guerra ed ausiliarie iscritte in quadro. L'intervento del quale si tratta produrrà, pertanto, l'immediato ripristino del funzionamento degli impianti con un risparmio immediato e netto della stessa misura.

Con riferimento, invece, alle attività di progettazione e realizzazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e di bonifica delle aree demaniali ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, per le quali il Ministero della difesa si può avvalere, mediante apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore, **le risorse finanziarie sono quelle che, a legislazione vigente, sono già ordinariamente disponibili e allocate in bilancio sul Capitolo n. 7120**, per le bonifiche relative ad aree di interesse dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si precisa, altresì che per le finalità di cui trattasi, per il corrente anno, a causa dei tagli operati con il decreto-legge n. 66 del 2014 (400 Mln di euro per la Difesa), la somma dedicata a tali attività è stata ridotta a 15 Mln di Euro. Restano invariate le previsioni di 25 Mln per il 2015. E' altresì evidente, che ulteriori interventi di bonifica eventualmente necessari per la messa in sicurezza delle medesime, ovvero di altre aree di pertinenza della Difesa, dovranno essere inseriti e programmati nell'ambito del prossimo piano nazionale delle bonifiche, ai fini del relativo sostegno finanziario.

Il **comma 7** interviene sui limiti di emissione in acque superficiali e **non produce effetti sulla finanza pubblica.**

Il **comma 8** specifica una categoria di lavorazioni per le procedure ad evidenza pubblica in tema di materiali e rifiuti radioattivi, e non produce effetti sulla finanza pubblica.



Il **comma 9** aggiunge una ulteriore finalità ai fondi derivanti dalla dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione prevista all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ma non incide sulla dotazione di tale fondo, lasciandola immutata e **senza produrre quindi impatti sulla finanza pubblica.**

ART. 14

(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010)

Al **comma 1** la disposizione risolve problematiche interpretative sorte in merito alla corretta applicazione dell'articolo 191 del codice dell'ambiente, in ordine ai poteri contingibili ed urgenti che gli enti locali e territoriali possono spendere al cospetto di importanti situazioni di crisi in tema di rifiuti.

Al **comma 2** si prevede l'introduzione di misure urgenti di semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 3** dispone l'ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2014, della gestione da parte dei comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.

I **commi da 4 a 7** stabiliscono la disciplina di accelerazione per la realizzazione del termovalorizzatore della provincia di Salerno, senza comportare oneri per la finanza pubblica, dal momento che si riferiscono ad un'opera per la quale si è già conclusa la procedura di evidenza pubblica e le misure ivi previste si occupano di aspetti relativi al procedimento di realizzazione, senza modificare la portata dell'opera stessa.

Nell'espletamento dei compiti conferiti, il commissario straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle amministrazioni interessate. Agli oneri derivanti dall'avvalimento, **si fa fronte con le risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.**

Con il **comma 8** vengono infine proposte modifiche al codice ambientale che non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto si limitano di estendere il concerto previsto per l'adozione del decreto di cui all'articolo 166, comma 4-bis del codice dell'ambiente anche al Ministero della salute e a prevedere una deroga all'applicazione dell'articolo 256-bis del medesimo codice nei casi combustione in loco di sfalci, potature o ripuliture in loco.

ART. 15

(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170)

La norma è stata introdotta al fine di consentire il superamento delle censure mosse dalla Commissione Europea nell'ambito delle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170 in tema di valutazione di impatto ambientale. Per un verso, si adegua la definizione di "progetto" a quella definita a livello europeo, portando quindi l'ambito di applicazione della disciplina VIA a coincidere con il disposto europeo. Per altro verso, si stabiliscono le modalità di definizione delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a VIA, prevedendo che, con decreto del Ministro



dell'ambiente, siano stabiliti i criteri e le soglie e che le Regioni potranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

Le disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle volte all'introduzione di una disciplina transitoria, **non determinano effetti finanziari negativi** essendo dirette esclusivamente al chiarimento dell'ambito di applicazione della procedura di VIA.

ART. 16

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

La disposizione introduce delle modifiche alla legge 11 febbraio del 1992 n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, omeoterma e per il prelievo venatorio.

Le modifiche introdotte ai **commi 1, 2 e 3** del presente articolo, necessarie per far fronte urgentemente ai rilievi mossi dalla Commissione Europea, **non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto hanno natura di carattere giuridico-sistematico.

Le disposizioni di cui ai **commi 4 e 5** recano modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, che, in attuazione della direttiva 2007/2/CE, istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Lo scopo della direttiva 2007/2/CE è quello di creare una struttura condivisa che renda compatibile ed utilizzabile in un contesto transfrontaliero l'informazione ambientale georeferenziata (cosiddetta informazione territoriale) detenuta dai vari Stati membri, superando in tal modo i problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione e all'accessibilità dei dati territoriali oggi disponibili all'interno dell'Unione Europea.

Le modifiche introdotte consentono di superare due tipologie di rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-PILOT 4467/13/ENVI :

- 1) quelli relativi a richieste di adeguamento del testo di natura prettamente formale, legate al drafting del provvedimento;
- 2) quelli relativi a criticità di merito che contestano le soluzioni tecnico-normative individuate in fase di recepimento.

Trattandosi di una diversa rimodulazione delle attività di informazione territoriale e monitoraggio ambientale che non consentono un dispendio di nuove risorse, bensì una differente finalizzazione di risorse già esistenti, **la norma non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 17

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni - Procedura d'infrazione 2007/4680)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, con lettera di



messa in mora, prot. c (2014) 214, del 23 gennaio 2014, per non corretta trasposizione della citata direttiva 2008/56/CE. Nella citata comunicazione la Commissione, pur prendendo atto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti nell'ambito della procedura d'indagine EU- PILOT 3709/12/ENVI, non ha ritenuto i medesimi sufficienti a superare le eccezioni di un non corretto e incompleto recepimento della direttiva in questione.

La norma di cui al **comma 2** è stata predisposta al fine di ottenere l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata nel 2007 dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

La modifica all'art. 117 del d.lgs. 152 del 2006 è volta, pertanto, a dare formale recepimento all'articolo 11, paragrafo 3, lett. h), della direttiva 2000/60/CE.

La disposizione di cui al comma 3 consente la prosecuzione delle attività di monitoraggio di alcune specifiche tipologie di aree protette, al fine di rendere possibile la verifica del conseguimento, entro il 22 dicembre 2015, degli obiettivi definiti, in attuazione dell'articolo 4 della citata direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti finanziari negativi essendo dirette esclusivamente alla semplificazione di procedure amministrative, al fine di definire la rapida definizione dei procedimenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

ART. 18

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

La disposizione prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari si è proceduto partendo dagli effetti economici e fiscali emersi dalla valutazione quantitativa *ex-post* dell'agevolazione introdotta dall'articolo 5 del DL 78/2009, *cd Tremonti-ter*, in forza delle analogie nei confronti delle tipologie dei beni agevolabili, seppur con la limitazione del valore, ovvero quelli prodotti dal settore Istat-Ateco 28 ("fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca"), e, contemporaneamente, dalle risultanze dell'analisi della agevolazione della legge 383/2001 (nota come *Tremonti-bis*); dal punto di vista applicativo la proposta normativa rispecchia difatti l'analogia agevolazione in vigore nel 2001-2002, difatti considera agevolabili, con la concessione del suddetto credito di imposta, gli investimenti eccedenti la media dell'ultimo quinquennio con la facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.



Per la definizione dell'ammontare degli investimenti oggetto dell'agevolazione si è fatto ricorso alle risultanze *ex-post* prodotte dalla Tremonti-ter nei due semestri di applicazione della norma, 2009 e 2010. Dalla dichiarazioni Unico 2010 e 2011 il valore dei beni agevolati complessivi è risultato pari a 22,3 miliardi di euro. Tale importo è stato attualizzato secondo le rilevazioni effettuate dall'Istat, che hanno mostrato una flessione del 10,6¹ per cento per il periodo 2011-2013, generando di conseguenza un importo degli investimenti stimato in circa 20 miliardi di euro annui.

Poiché la norma rende agevolabili gli investimenti eccedenti la media dei cinque anni precedenti, eventualmente escluso il più elevato, si è proceduto ad individuare tale ammontare sulla base delle risultanze dichiarative dell'analoga agevolazione del 2001-2002; in considerazione della attuale contingenza economica e delle difficoltà di accesso al credito, in definitiva sono stati considerati i 2/3 degli investimenti complessivi quale quota degli investimenti agevolabili cui verrebbe applicata la prevista aliquota del 15% per la definizione del credito. Inoltre, è stato effettuato un abbattimento degli investimenti di 1/3 per tener conto dei beni di valore unitario inferiore a 10.000€.

Conseguentemente sono stati stimati **8,2 miliardi di euro** di beni agevolabili per il periodo 2014-2015, ripartito equamente nei due semestri di applicazione.

Di seguito si evidenziano gli effetti di gettito complessivi della disposizione:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Credito di imposta 2014	0	0	-204	- 204	- 204	0	0
Credito di imposta 2015	0	0	0	- 204	- 204	- 204	0
TOTALE	0	0	- 204	- 408	- 408	- 204	0

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dall'agevolazione, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, che reca sufficienti disponibilità.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la disposizione è corredata da una clausola di monitoraggio e salvaguardia, in base alla quale, in caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, si provvederà con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad una ulteriore riduzione della dotazione del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** in modo da garantire adeguata compensazione degli effetti su tutti i saldi di finanza pubblica. In tal caso, il CIPE provvederà alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo.

¹ ISTAT: Investimenti fissi lordi (P51) - dati nazionali annuali (milioni di euro)-valutazione a prezzi correnti



ART. 19

(Modifiche alla disciplina ACE-Aiuto Crescita Economia)

La normativa proposta prevede al comma 1:

- lettera a) una agevolazione per le imprese quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, incrementando del 40% la variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta;
- lettera b) prevede la facoltà a regime di fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta, spendibile in 5 anni nei limiti dell'IRAP dovuta in ogni esercizio, in luogo del riporto dell'eccedenza stessa a valere sui redditi degli anni successivi.

Comma 1 lettera a)

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati indicati nel prospetto ACE del quadro RS dei modelli Unico 2013 Società di capitali e enti commerciali (dati provvisori) e Unico 2012, individuando gli incrementi di capitale intervenuti nel periodo di imposta 2012 relativi alle società quotate; a tali incrementi è stato applicato il moltiplicatore del 40%. Per individuare le società che procederanno alla quotazione è stato ipotizzato prudenzialmente che le imprese in tale condizione rappresentino un importo annuo, in termini di variazione del patrimonio, pari al 10% delle imprese attualmente quotate. Non avendo a disposizione gli esercizi successivi è stato ipotizzato che le imprese che si quotano procederanno negli esercizi successivi ad aumenti di capitale pari al 50% dell'incremento del primo anno. Tutto ciò premesso applicando il moltiplicatore del 40% agli incrementi delle imprese quotate, risulta una perdita di gettito per circa 26,5 milioni di euro il primo anno, circa 30 milioni di euro il secondo anno e 31,5 milioni di euro il terzo, applicando le ipotesi precedentemente indicate (10% nuove quotate e 50% incrementi anni successivi) gli effetti di gettito di competenza si stimano:

Competenza	2014	2015	2016	2017	2018
Quotande1	-2,6	-1,5	-1,6	0,0	0,0
Quotande2		-3,0	-1,6	-1,6	0,0
Quotande3			-3,1	-1,6	-1,6
Quotande4				-3,1	-1,6
Quotande5					-3,1
Totale	-2,6	-4,5	-6,3	-6,3	-6,3

in milioni di euro



Di cassa, con un acconto del 75%, l'andamento è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017	2018
IRES	-4,6	-5,8	-7,7	-6,3

in milioni di euro

Comma 1 lettera b)

La normativa in parola prevede la facoltà a regime di fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta, spendibile in 5 anni nei limiti dell'IRAP dovuta in ogni esercizio, in luogo del riporto dell'eccedenza stessa a valere sui redditi degli anni successivi.

Società di capitali

Ai fini della stima sono state analizzate le eccedenze ACE non dedotte per i contribuenti fuori da un consolidato fiscale e quelle relative a contribuenti facenti parte di un consolidato fiscale; è stata ipotizzata una convenienza alla trasformazione in credito limitatamente alle eccedenze della prima tipologia di contribuenti in quanto le eccedenze trasferite al gruppo trovano più facilmente capienza nel reddito imponibile di gruppo. Inoltre, per i contribuenti fuori consolidato, prudenzialmente non è stato considerato un recupero di gettito IRES conseguente alle eccedenze trasformate in credito che, a legislazione vigente, avrebbero trovato deducibilità nel reddito imponibile degli esercizi successivi, basandosi sull'ipotesi che il contribuente che decide di trasformare le eccedenze in credito, abbia una aspettativa ridotta di trovare capienza nel reddito imponibile degli esercizi successivi.

Dai dati provvisori Unico 2013 risultano eccedenze per i soggetti interessati per circa 547 milioni di euro che applicando l'aliquota IRES del 27,5% generano un credito massimo per circa 150 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito per il 2014 per circa 60 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **12 milioni di euro annui**; per il 2015 applicando l'aliquota ACE prevista del 4,5% le eccedenze sono circa 628 milioni di euro che applicando l'aliquota IRES del 27,5% generano un credito massimo per circa 173 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito per il 2015 per circa 68,4 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **13,7 milioni di euro annui**; dal 2016 applicando l'aliquota ACE prevista del 4,75% le eccedenze sono circa 670 milioni di euro che applicando l'aliquota IRES del 27,5% generano un credito massimo per circa 184 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito dal 2016 per circa 72,9 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **14,6 milioni di euro annui**;



Società di persone e persone fisiche

Ai fini della stima sono state analizzate le eccedenze ACE non dedotte per i contribuenti società di persone e persone fisiche. Dai dati Unico 2012 risultano eccedenze per i soggetti interessati per circa 345 milioni di euro che applicando la progressività per scaglioni generano un credito massimo per circa 95 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito per il 2014 per circa 53 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **10,8 milioni di euro annui**; per il 2015 applicando l'aliquota ACE prevista del 4,5% le eccedenze sono circa 413 milioni di euro che applicando la progressività per scaglioni generano un credito massimo per circa 113,6 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito per il 2015 per circa 62,5 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **12,8 milioni di euro annui**; dal 2016 applicando l'aliquota ACE prevista del 4,75% le eccedenze sono circa 450 milioni di euro che applicando la progressività per scaglioni generano un credito massimo per circa 123,8 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito dal 2016 per circa 67,5 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **13,8 milioni di euro annui**;

Di cassa, nell'ipotesi di spendibilità del credito dall'anno di imposta successivo a quello rispetto al quale sono maturati, l'andamento è il seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Credito di imposta	-22,7	-49,2	-77,6	-106,0	-134,4	-140,1	-142,0

in milioni di euro

Complessivamente gli effetti di gettito si stimano essere i seguenti:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IRES	-4,6	-5,8	-7,7	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Credito di imposta	-22,7	-49,2	-77,6	-106	-134,4	-140,1	-142
Totale	-27,3	-55,0	-85,3	-112,3	-140,7	-146,4	-148,3

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a **27,3 milioni di euro nel 2015**, **55,0 milioni di euro nel 2016**, **85,3 milioni di euro nel 2017**, **112,3 milioni di euro nel 2018**, **140,7 milioni di euro nel 2019**, **146,4 milioni di euro nel 2020** e **148,3 di euro milioni a decorrere dal 2021**, si provvede come segue:



- quanto a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018 mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, che reca sufficienti disponibilità;
- quanto a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori all'importo indicato.

ART. 20

(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili)

Comma 1: apporta modifiche ordinamentali, **senza effetti per la finanza pubblica**, al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, in materia di quotazione delle PMI e relative formalità e procedure.

Comma 2: apporta modifiche al d.lgs. n. 38 del 2005, in materia di principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci annuali o consolidati al fine di:

- consentire alle società di utilizzare gli IAS/IFRS (International financial reporting standards), senza dover attendere l'emanazione di un decreto interministeriale;
- definire legislativamente ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità, recependo tra l'altro nel d.lgs. 38 del 2005 le norme in materia di finanziamento dell'OIC già previste dai commi 86-88 dell'art. 2, legge 244/2007, che contestualmente vengono abrogati.

La disposizione di carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Commi 3-7: apportano modifiche ordinamentali, **senza effetti per la finanza pubblica**, al codice civile, libro quinto, Titolo V "Delle Società", in materia di recesso dalle società, procedure semplificate di conferimento, esercizio del diritto di opzione, riduzione del capitale minimo delle società.

ART. 21

(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)

Il comma 1 della disposizione in esame estende il regime dell'imposta sostitutiva, di cui al D.Lgs. n. 239/1996, anche agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non quotate emesse da società non quotate e detenute da investitori qualificati.

Allo scopo di eliminare una residua asimmetria di trattamento fiscale relativa alle operazioni di cartolarizzazione il comma 2 estende anche ai titoli emessi nell'ambito di questa tipologia di operazioni il beneficio della disapplicazione della ritenuta d'acconto.

Al riguardo, si stima che le disposizioni comportino effetti di trascurabile entità, in considerazione del numero limitato di fattispecie interessate.



ART. 22

(Misure a favore del credito alle imprese)

Commi 1-2 Al fine di favorire i finanziamenti alle imprese, il comma 1 della disposizione in esame mira ad ampliare anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea e ai fondi di investimento in strumenti di credito stabiliti in Stati membri dell'Unione Europea, o dello spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia.

Il comma 2 mira, invece, ad estendere l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine.

In particolare, la lett. a) stabilisce che anche le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime nonché le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi ricadano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, che ora è previsto che sostituisca anche l'imposta sulle transazioni finanziarie altrimenti applicabile alle obbligazioni convertibili.

Alla lett. b), invece, è previsto l'ampliamento della platea di soggetti ammessi a fruire del regime in oggetto, con l'obiettivo di incrementare l'offerta fiscalmente agevolata di credito anche da parte di soggetti non residenti, anche non bancari, quali imprese di assicurazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio e delle società di cartolarizzazione, che possono raccogliere la provvista sul mercato dei capitali mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lett. a) e b), determinano effetti di trascurabile entità, in considerazione del numero limitato di fattispecie interessate.

Commi 3-6: apportano modifiche ordinamentali, **senza effetti per la finanza pubblica**, al testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, al codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. n. 209 del 2005, al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, alle disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge n. 130 del 1999.

Comma 7: abroga il comma 3-quater dell'articolo 11 del d.l. n. 145 del 2013 che aveva introdotto una interpretazione sull'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del citato regio decreto senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda. **Alla norma soppressa non erano stati ascritti effetti per la finanza pubblica.**



ART. 23

(Riduzione delle bollette elettrica a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)

La disposizione individua i beneficiari delle misure contenute nei successivi articoli da 24 a 30; in particolare, tali misure comportano una redistribuzione più equa degli oneri tariffari attraverso una riduzione della componente A3 e di altre componenti della tariffa elettrica che andrà a beneficio dei costi per le forniture dell'energia, dalle imprese connesse a media tensione e per quelle connesse a bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW. Al comma 2 è previsto l'impiego, per le medesime finalità e a favore dei medesimi beneficiari, del risparmio sulle tariffe derivante dallo "spalma incentivi volontario" di cui all'art. 1, commi da 3 a 5, del DL 145/2013, stimato in 200 milioni di euro.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

ART. 24

(Disposizioni in materia di esenzione di corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

L'assetto attualmente esistente prevede che i consumatori connessi ai cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo - le reti private di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) - sono completamente esentati dal pagamento degli oneri di sistema per la parte di energia autoprodotta o per le forniture gestite nell'ambito di questi sistemi.

Con la disposizione in esame si prevede che anche tali consumatori contribuiscano agli oneri generali di sistema, limitando il regime di esenzione di cui godono a una parte dell'energia consumata e non prelevata dalla rete ovvero a quella quota di energia consumata proveniente da autoproduzione. Più precisamente, si stabilisce che ai predetti sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. La medesima percentuale si applica ai sistemi entrati in esercizio successivamente a tale data.

In ogni caso, è previsto che il Ministro dello sviluppo economico, a decorrere dal 1 gennaio 2016, può aggiornare, con proprio decreto, la quota prevista per i sistemi entrati in vigore dopo il 31 dicembre 2014, tenendo conto dell'esigenza di non ridurre la base dei consumi cui si applicano gli oneri.

E' prevista, infine, una disciplina transitoria per l'anno 2015 al fine di consentire l'applicazione della norma anche alle reti e ai sistemi per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete. In tali casi l'Autorità può definire un sistema di maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema in modo da ottenere un effetto stimato equivalente a quello previsto dall'applicazione delle suindicate percentuali.

Dalla misura si attende un effetto redistributivo di circa 70 milioni di euro in termini di riduzione tariffarie, da destinare a beneficio delle categorie di imprese indicate all'art. 6.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.



ART. 25

(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA)

L'articolo prevede che gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici (GSE), inerente i meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di rinnovabili ed efficienza energetica, sono posti a carico dei beneficiari dell'attività. In sintesi, la misura ribalta il costo dei servizi forniti dal GSE, finora a carico della componente A3 della bolletta, sui destinatari del servizio stesso.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

ART. 26

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

L'articolo introduce modalità di erogazione degli incentivi a carico delle tariffe elettriche riconosciute all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

In particolare, ridefinisce le modalità con cui il Gestore dei Servizi Energetici SPA provvede all'erogazione degli incentivi prevedendo la corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio, riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo, in relazione alla produzione effettiva. Tale modalità intende evitare che l'erogazione degli incentivi sia basata esclusivamente sulla produzione presunta, come avvenuto sinora, evitando costose e complesse procedure di recupero ed erogazioni non giustificate da una effettiva produzione di energia rinnovabile.

Il comma 3 prevede, per i soli impianti di potenza maggiore di 200 kW, una rimodulazione degli incentivi, che vengono spalmati su un periodo di 24 anni, rispetto all'attuale durata ventennale, con conseguente riduzione delle tariffe incentivanti spettanti e della componente A3 della tariffa elettrica su cui sono caricati tali costi. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte degli imprenditori fotovoltaici è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario di provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, dalla Cassa depositi e prestiti SpA.

Alla disposizione **non si ascrivono effetti sulla finanza pubblica**, considerato anche che i finanziamenti verranno concessi dalle banche a condizioni di mercato e costituiscono transazioni tra privati.

In alternativa all'allungamento del periodo di corresponsione dell'incentivo il produttore può optare per una riduzione volontaria dello stesso per una quota pari all'8% dell'entità residua dell'incentivo di spettanza alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con conseguente riduzione della componente A3 destinata a reperire la provvista per l'erogazione dell'incentivo, mantenendo però la durata di incentivazione a 20 anni.

Il meccanismo previsto non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, anzi, un effetto positivo sulle tariffe elettriche dovuto alla minore pressione sui prezzi finali del peso



degli incentivi, stimato tra 320 e 750 milioni di euro (a seconda dell'opzione di riduzione dell'8% o di quella di allungamento del periodo con riduzione dell'incentivo).

ART. 27

(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)

La norma dispone l'esclusione dagli oneri tariffari, a decorrere dal 1 luglio 2014, dello sconto attualmente previsto dai CCNL per i dipendenti del settore elettrico assunti dal 1979 al 1996.

La disposizione comporta un risparmio sulle tariffe, stimato di 17 milioni di euro, da destinare alle imprese come definite all'art. 6.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

ART. 28

(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)

L'articolo prevede la revisione della regolazione e della remunerazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'art. 7 della L. 10/1991 sulla base di criteri di efficienza e di stimolo all'efficienza energetica, al fine di conseguire una riduzione degli oneri gravanti sulla bolletta elettrica dei consumatori che si stima in 5 milioni di euro.

Non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

ART. 29

(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)

La norma stabilisce che l'applicazione delle condizioni tariffarie favorevoli previste in base alla convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana SPA (RFI) e Enel Distribuzione venga limitata ai soli consumi di energia elettrica relativi al servizio di trasporto ferroviario universale. Nelle more dell'effettiva operatività del nuovo sistema, che richiederà nuove modalità di rilevazione dei consumi ferroviari, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, è ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh, di un importo di 120 milioni di euro.

I tipi di trasporto diversi dal servizio universale (alta velocità, merci, etc.) rimangono assoggettati al pagamento secondo i costi effettivi del servizio, evitando, in tal modo, sussidi incrociati tra settore elettrico e settore ferroviario.

L'Autorità dei trasporti vigila sulle tariffe al fine di evitare la traslazione impropria degli oneri in capo all'utenza rientrante nel servizio universale e di garantire la corretta attuazione della norma sul mercato di riferimento.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.



ART. 30

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

L'articolo introduce una serie di semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché, misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che consentono una diminuzione degli oneri economici gravanti sulle bollette elettriche, riducendo l'uso di biocarburanti diversi dal biometano, prevalentemente di importazione.

Trattandosi di disposizione ordinamentale non comporta effetti per la finanza pubblica.

ART. 31

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

La disposizione, di carattere ordinamentale e senza effetti per la finanza pubblica, sostituisce il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, in materia di calcolo degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, disposizione già modificata dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013.

ART. 32

(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato)

La proposta normativa in esame, inserendo i commi 9-bis e 9-ter all'art. 6 del decreto legge 269/2003, intende rafforzare le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese stabilendo che la garanzia dello Stato in favore della società SACE S.p.A., per i rischi non di mercato, possa operare relativamente ad operazioni effettuate nei settori strategici o in quelli di rilevante interesse nazionale che, dal punto di vista del livello occupazionale o del fatturato, possano costituire un volano per il nostro sistema economico, ma che siano in grado di determinare, in capo a SACE S.p.A., elevati rischi di concentrazione verso controparti o paesi di destinazione.

Tale garanzia opera a copertura di eventuali perdite oltre una determinata soglia di rischio e fino ad un limite massimo di capacità, la cui individuazione è demandata ad un DPCM, da emanarsi successivamente su proposta del MEF, di concerto con il Mise.

A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero Economia e Finanze un apposito fondo alimentato con i premi che SACE S.p.A. corrisponderà in conseguenza dell'onerosità della garanzia ad essa concessa.

In fase di prima applicazione, è altresì prevista una dotazione del predetto **fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014**, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'art. 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Va rilevato come la concessione della garanzia avviene con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere dell'IVASS, tenuto conto della dotazione del Fondo.



Il comma 9-ter, infine, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con la SACE S.p.A. una convenzione al fine di disciplinare l'attività assicurativa per i rischi non di mercato e prevede l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e assistenza operativa a società di provata esperienza nazionali ed estere. Tale comma **non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto agli incarichi a società esterne ivi previsti si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 33

(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)

L'articolo prevede misure di semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti, provvedendo ad eliminare complicazioni procedurali e ad evitare duplicazioni e rallentamenti nella procedura di spesa. **Attesa la sua natura semplificatoria, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 34


(Abrogazioni e invarianza finanziaria)

L'articolo abroga le norme non compatibili con le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 30 e reca la clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



24 GIU. 2014



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014.

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti amministrativi, nonché di prevedere disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell'economia nazionale, e la competitività del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del «*made in Italy*», nonché misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l'assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a superare alcune criticità ambientali, alla immediata mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali, promuovendo interventi di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia nel settore pubblico e razionalizzando le procedure in materia di impatto ambientale;

Considerata altresì la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il sistema di tracciabilità dei rifiuti, per superare eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché di adeguare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con

i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, della salute, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o ele-

menti non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.

3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entità, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al periodo precedente, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata legge n. 689 del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di cui al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, non si applica la diffida.

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai

sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È altresì ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalità stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge.»;

b) all'articolo 5, comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonché la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), punto *i*), terzo trattino, e punto *ii*) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;

c) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «*3-bis.* Nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, è consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da *a*) a *d*), se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale

della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

d) all'articolo 14:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonché del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente: «antecedentemente»;

e) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) l'articolo 26 è abrogato;

g) all'articolo 28:

1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;

2) i commi 4 e 5 sono abrogati;

h) all'articolo 35:

1) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.»;

2) il comma 12 è abrogato;

i) l'articolo 43 è abrogato.

Articolo 3.

(Interventi per il sostegno del Made in Italy)

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari

non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera *a*), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera *b*), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3 e del pre-

sente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:

a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;

b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

6. Il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui al medesimo comma 3.

10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «È istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le seguenti: «per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e».

Articolo 4.

(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)

1. La produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni. Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo

non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicità a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta è data tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione è altresì disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di un giorno a un massimo di dieci giorni, ovvero di trenta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. Gli addetti al controllo, nel caso di prima violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.

6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5.

7. L'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

Articolo 5.

(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.

3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:

- a) avere durata almeno triennale;
- b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
- c) essere redatto in forma scritta.

4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

5. Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società con-

trollate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

6. L'incentivo di cui al presente articolo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalità di seguito illustrate:

a) per le assunzioni a tempo determinato:

1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;

2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;

3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

7. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro degli impegni assunti nei contratti per i quali è previsto l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica dell'incremento occupazionale.

9. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la

compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

12. A decorrere dalla data in cui è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Restano salve le domande di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, presentate fino a tale data.

13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.».

14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Articolo 6.

(Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovrintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.

3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.

4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:

a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;

b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;

c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;

d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

5. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.

6. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative.

7. È fatta salva comunque la possibilità per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 7.

(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

«1-*quinquies*.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.»;

b) al comma 1-*sexies*, dopo le parole: «la detrazione spettante» sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.

3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 1 è abrogato.

4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 512 è sostituito dal seguente:

«512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determi-

nazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.».

Articolo 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e 13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;

e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto;

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

Articolo 9.

(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.

2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.

4. Il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La mancata produzione di idonea certifi-

cazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a cinquecentomila euro. L'importo di ciascun intervento non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, è assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attività si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10.

(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 di-

cembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al Presidente della regione non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali è fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro.

4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione

del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.

7. Ai fini delle attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato è soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già esercitate dall'Ispettorato generale».

8. Al fine di preordinare un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo periodo, le parole: «almeno uno è» sono sostituite dalle seguenti: «uno può essere». I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso.

9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema *on line* specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10. Al primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».

11. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorità definito nei medesimi decreti, entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, e entro i successivi centottanta per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, può essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente: «5-*ter*. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta»

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11.

(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonché alla Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata in base all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 125, dopo le parole: «e rimborsi spese», sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».

3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave del medesimo.».

4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di operatività e consentire lo svolgimento stabile delle primarie funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della sostenibilità, nella specifica cornice di vulnerabilità territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti

pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica nonché esperti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore così nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.

5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al presente decreto;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente «2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».

6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «apposito decreto dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più appositi decreti dirigenziali».

7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. All'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, partecipa anche la Regione Lombardia.

9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 285. - (*Caratteristiche tecniche*). - 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.».

10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli ter-

minali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.

11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.».

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12.

(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)

1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività, all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;

b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».

2. Il decreto di cui al comma 1, lettera *b*), è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera *b*).

3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.

4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Articolo 13.

(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)

1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 242-*bis*. - *(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)*. - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è respon-

sabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi dodici mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione

di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.».

2. L'articolo 242-*bis* si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-*ter*, è inserito il seguente:

«8-*quater*. Le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantità massime stabilite dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.».

5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 184, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque re-

flue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.»;

b) dopo l'articolo 241 è inserito il seguente:

«Art. 241-bis. - (*Aree Militari*). - 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto.

2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.

3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.

4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

5. Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione.».

6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal comma 5, lettera a), del presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, recante «Valori limiti di emissione in acque

superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» è introdotta la seguente nota:

«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformità ai medesimi documenti europei.».

8. Per il carattere di specificità delle lavorazioni che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuata una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono contestualmente individuate le modalità atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti amianto».

Articolo 14.

(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania – Sentenza 4 marzo 2010 – C 27/2010)

1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «necessità di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;

b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza

costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi *token usb*, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre».

4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea. Il commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere.

5. Nell'espletamento dei compiti conferiti, il commissario straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.

6. Con il decreto di cui al comma 1 è indicata la durata dell'incarico del commissario straordinario, che non può comunque superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma approvato.

7. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità, fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.

8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 166, comma 4-*bis*, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;

b) all'articolo 256-*bis* dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».

Articolo 15.

(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per lo sviluppo economico e, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.»;

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;

f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata sui siti *web* delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»;

2) al secondo periodo la parola: «anche» è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito *web* dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente»;

h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;

i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente.»;

l) al punto 3) dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente:

« - al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;

m) il punto 7-ter) dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

«7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

n) al punto 10), terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;

o) il punto 17) dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

«17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

«h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;

q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

«o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»;

r) la lettera n) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

«n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo.

4. Nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la procedura di verifica di assoggettabilità è svolta a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell'attività fino all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorità competente e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

Articolo 16.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»;

b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»

2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce.».

3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»;

b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.».

4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;

b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana»;

c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.»;

e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica»;

f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;

g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;

h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;

i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.»;

l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;

m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui *set* di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;

o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;

p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;

q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;

r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai *set* di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I *set* di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai *set* di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I *set* di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente.»;

u) l'allegato IV è abrogato.

5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.

Articolo 17.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680)

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;

b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;

c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;

d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;

e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» è sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;

f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» è sostituita con la seguente: «attuazione»;

g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):

1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;

2) la parola: «aventi» è sostituita dalla seguente: «con»;

3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonché relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio

2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.».

2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente:

«*2-ter.* Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».

3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre 2013» sono soppresse.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

Articolo 18.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con fa-

coltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

4. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio.

5. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempiimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. Il credito d'imposta è revocato:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

Articolo 19.

(Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d'imposta successivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'impo-

sta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), si applicano alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede come segue:

a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;

b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

Articolo 20.

(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *w-quater*, è inserita la seguente: «*w-quater.1* "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fattu-

rato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»;

b) all'articolo 104-*bis*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* non si computano nell'assemblea convocata per deliberare su eventuali misure di difesa.»; nel comma 3 dell'articolo 104-*bis*, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-*bis*) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*»;

c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.»;

d) all'articolo 106, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.»;

e) all'articolo 106, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venti per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del codice civile.»;

f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*.»;

g) nei commi 3, lettere a) e b), 3-*bis*, 4, 5 e 6, dell'articolo 106, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-*bis*»;

h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo 106 dopo le parole: «l'acquisto di partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «o la maggiorazione dei diritti di voto.»;

i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole: «al cinque per cento» sono inserite le seguenti: «o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi.»;

l) dopo il comma 3-*ter* dell'articolo 106 è inserito il seguente: «3-*quater*. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla

data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»;

m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 è sostituita dalla seguente:

«d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;»;

n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.»;

o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: «Il comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»;

p) all'articolo 113-ter, comma 3, e all'articolo 114, comma 1, le parole: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali» sono soppresse;

q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.»;

r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.»;

s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;»;

t) all'articolo 121, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.»;

u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore al due per cento del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2»;

v) all'articolo 122, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) pubblicati per estratto sul sito *Internet* della società con azioni quotate;

c) comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate;»;

z) all'articolo 125-bis, comma 1, le parole: «ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani» sono soppresse;

aa) dopo l'articolo 127-*quater* è inserito il seguente:

«Articolo 127-*quinqüies*. - (*Maggiorazione del voto*). - 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) viene meno in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2;

b) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

c) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»;

bb) l'articolo 134, comma 1, è soppresso.

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 9-bis. - (*Ruolo e funzioni dell' Organismo Italiano di Contabilità*). - 1. L'organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'*International Accounting Standards Board* (IASB), con l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle *a)*, *b)* e *c)*, si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

Articolo 9-ter. - (*Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità*). - 1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilità nonché le quote di finanziamento di cui al comma 1 da

destinare all'*International Accounting Standards Board* (IASB) e all'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG).

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilità. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilità tramite il sistema camerale.»;

c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola: «esclusivamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.».

4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma»; al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le parole «dell'esperto designato dal tribunale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter».

5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.».

6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, è sostituito dal seguente:

«L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della

data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta».

7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: «centoventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila».

8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma è abrogato; nel terzo comma la parola: «altresì» è soppressa e nel sesto comma le parole: «secondo e» sono soppresse.

Articolo 21.

(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime,» sono aggiunte le seguenti: «o, qualora tali obbligazioni e titoli simili e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

2. Il comma 9-bis dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

«9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie.».

Articolo 22.

(Misure a favore del credito alle imprese)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,» sono inserite le seguenti: «nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi»;

b) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - *(Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione)*. - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/

CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-*bis* inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.».

4. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «derivati» sono inserite le seguenti: «e finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:

a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera *a)* trattenga un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione;

c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;

d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.».

5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *k)*, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR,»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.».

6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);

b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.»;

b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a ciascuna operazione» sono inserite le seguenti: «(per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi»;

c) all'articolo 3, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle società di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono essere utilizzate dalle società di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla società senza la necessità di deposito di domanda di ammis-

sione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme.»;

d) all'articolo 3, il comma *2-ter* è sostituito dal seguente:

«*2-ter*. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto delle società di cui al comma 1 corrisposte dai debitori ceduti – aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente restituite alle società di cui al comma 1 senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»;

e) all'articolo 5, comma *2-bis*, le parole: «comma *1-bis*,» sono soppresse;

f) all'articolo 7, dopo il comma *2-ter* sono inseriti i seguenti:

«*2-quater*. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma *2-quater*, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma *2-quater* i titoli emessi dalle società per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma *2-quater* e la conformità delle stesse alla normativa applicabile.».

7. L'articolo 11, comma *3-quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.

Articolo 23.

(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)

1. Al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

2. Alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 24.

(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in

esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

Articolo 25.

(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)

1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le attività di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un

triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività. La proposta include le modalità di pagamento delle tariffe.

3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 è approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario.

Articolo 26.

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa,

dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.

Articolo 27.

(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)

1. A decorrere dal 1° luglio 2014, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas esclude dall'applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.

Articolo 28.

(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-*octies*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle

esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.

Articolo 29.

(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)

1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto – legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione.

2. Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro.

3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresì sulla corretta applicazione della norma sul mercato.

Articolo 30.

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)*. – 1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con

riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;

b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.

3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:

a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero:

b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.».

2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano*). - 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:

a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non

superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;

b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Nel comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola "biomassa", sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione,".

Articolo 31.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«2 Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre».

2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 32.

(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato)

1. Al fine di rafforzare il supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato, all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato può altresì operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è definito l'ambito di applicazione della presente disposizione.

9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e

9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

3. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 9-ter) della legge 24 novembre 2003, n.326, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 33.

(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.».

2. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole «Ogni sei mesi» sono sostituite dalla parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite dalle parole «nell'anno»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.»;

3) al comma 12 è aggiunto il seguente periodo: «Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «In presenza» fino a: «delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi».

3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.»;

b) al comma 7, dopo la parola: «liste», sono aggiunte le seguenti: «per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.».

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.»

Articolo 34.

(Abrogazioni e invarianza finanziaria)

1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:

a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;

b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012;

d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.159 del 10 luglio 2012;

e) il secondo periodo del comma 5-*sexies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2014;

g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013.

2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2014.

NAPOLITANO

RENZI – MARTINA – GALLETTI – GUIDI
– MADIA – LANZETTA – POLETTI –
ORLANDO – ALFANO – LORENZIN –
PADOAN – GIANNINI

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.

ALLEGATO 1

(Articolo 11, comma 5, lettera a)

«Allegato I – *Formato per la denuncia degli utenti finali di cui all’articolo 5, comma 2-bis.*

Da inviare a:

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia

*Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile
in ambito nazionale ed europeo*

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA (RM)

Ministero dello sviluppo economico

Direzione generale per la politica industriale e la competitività

Divisione XV - Politiche ambientali

Via Molise, 2

00187 ROMA (RM)

Da compilare a cura del detentore:

Denominazione	
Indirizzo	
C.a.p.	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Fax	
Cod. Ateco (1)	
Partita I.V.A.	

Tipologie d'impianti antincendio:

	Tipo (2)	Quantità d'impianti (numero)
1	Impianti fissi	
2	Impianti mobili (estintori)	

Tipologia delle sostanze controllate

	Quantità di estinguente (chilogrammi)
Halon 1211	
Halon 1301	
Halon 2402	
Idroclorofluorocarburi (HCFC)	

Note:

- (1) Codice delle attività economiche Istat.
- (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
- (3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in più siti.».

ALLEGATO 2

(Articolo 26, comma 3)

TABELLA

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
oltre 19	17%

